



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1343

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - piano territoriale della Comunità - piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale - APPROVAZIONE CON MODIFICHE

Il giorno **06 Settembre 2019** ad ore **10:30** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**MAURIZIO FUGATTI**

Presenti:

VICEPRESIDENTE

**MARIO TONINA**

ASSESSORE

**ROBERTO FAILONI**

**MATTIA GOTTARDI**

**STEFANIA SEGNANA**

**GIULIA ZANOTELLI**

Assenti:

ASSESSORE

**MIRKO BISESTI**

**ACHILLE SPINELLI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

l'articolo 23, comma 1, della legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 recante “*Legge provinciale per il governo del territorio*”, prevede che ogni comunità elabori il proprio piano territoriale (PTC) quale strumento di pianificazione del territorio della comunità con il quale sono delineate, sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le strategie per lo sviluppo della comunità, con l’obiettivo di conseguire un elevato livello di sostenibilità e competitività del sistema territoriale, di stretta integrazione tra gli aspetti paesaggistici, insediativi e socio-economici, di valorizzazione delle risorse e delle identità locali.

Va richiamato che l’articolo 35, comma 1, della l.p. n. 15 del 2015 ammette la possibilità di adottare il piano territoriale anche per stralci tematici, corrispondenti a uno o più contenuti previsti dall’articolo 23 della medesima legge. Il comma 2 di tale articolo stabilisce che al PTC spetta l’approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (lettera b), e l’individuazione delle aree sovracomunali (lettera f), con riferimento alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio (punto 1), e alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale (punto 2).

Con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 8 del 20 aprile 2017 la Comunità della VALLAGARINA ha adottato il piano stralcio del piano territoriale relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale; la documentazione relativa è pervenuta al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio in data 8 maggio 2017 con nota registrata al protocollo provinciale al n. 254297. Il procedimento di esame del piano è rimasto sospeso dal 22 maggio 2017 al 13 giugno 2017 per richiesta di integrazione della documentazione pervenuta con la valutazione preventiva del rischio idrogeologico delle nuove previsioni urbanistiche, secondo la metodologia indicata al punto B4 dell’allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1984 del 22 settembre 2006.

Si richiama che l’approvazione del presente piano stralcio viene a determinare aggiornamento del Piano urbanistico provinciale relativamente alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale o a parti di esse e alle aree agricole e agricole di pregio.

Il piano stralcio in argomento è stato anticipato dal Documento preliminare definitivo (anno 2014) e dai piani stralcio inerenti la mobilità sostenibile e le grandi strutture di vendita al dettaglio.

Il Documento preliminare sopracitato riporta indicazioni strategiche per affrontare i temi oggetto del piano stralcio in esame individuando scenari di sviluppo sostenibile con obiettivi puntuali.

Il piano stralcio è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; il documento di riferimento, denominato “Rapporto ambientale”, fornisce gli elementi di motivazione delle scelte di piano, descrive il processo di elaborazione e racconta il processo partecipativo. Le conclusioni di tale valutazione evidenziano coerenza dei contenuti e delle proposte del piano stralcio con i piani e i programmi sovraordinati. Si dà atto che il Rapporto ambientale non è corredata dalla valutazione di incidenza in quanto considerata non necessaria come indicato in relazione, alla luce delle verifiche condotte dal pianificatore di concerto con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia.

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico*), nella deliberazione di adozione del piano si evidenzia che alcune variazioni di destinazione

urbanistica proposte interessano beni gravati di uso civico e si precisa che tali modifiche “derivano esclusivamente dalla presa d’atto dello stato reale dei luoghi e quindi risultano imprescindibili al fine dell’aggiornamento cartografico del piano alle effettive situazioni contestuali.” Si afferma inoltre che “le modificazioni apportate ai beni gravati da uso civico non pregiudicano il godimento collettivo dei beni e che non prevedono la realizzazione di opere o interventi specifici che possano limitare il beneficio per la collettività.”

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 32 e 35 della legge provinciale n. 15/2015, il piano stralcio in argomento è stato depositato per 90 giorni consecutivi presso gli uffici della Comunità a disposizione del pubblico e contestualmente, per il medesimo periodo, il progetto di piano è stato pubblicato in tutti i suoi elementi sul sito istituzionale della Comunità.

Si fa presente che nell’adozione del piano stralcio la Comunità non ha escluso alcun intervento dalle misure di salvaguardia, che ai sensi dell’articolo 47 della l.p. n. 15/2015 trovano quindi applicazione.

La documentazione di piano inviata al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio per la verifica della coerenza dei contenuti con il PUP, con gli strumenti di pianificazione e con la programmazione di settore, ai sensi del comma 5, lettera b), dell’articolo 32 della l.p. n. 15/2015, è stata sottoposta ai fini dell’espressione del previsto parere di coerenza all’esame della Commissione provinciale per l’urbanistica e il paesaggio (CUP) che ha formulato il proprio parere nella seduta del 3 agosto 2017. Il verbale di deliberazione n. 01/2017, allegato al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera A, conclude con un parere favorevole all’approvazione del piano stralcio in oggetto subordinatamente all’approfondimento e alla modifica dei relativi contenuti secondo le osservazioni evidenziate nel testo del parere medesimo.

Relativamente alla documentazione cartografica di piano in formato digitale il parere richiede di codificare i file in formato shape che verranno forniti a corredo dell’adozione definitiva secondo le indicazioni della legenda tipo. Per quanto riguarda il Rapporto ambientale e nello specifico il piano di monitoraggio si chiede di individuare misure, anche semplificate, per ponderare nel tempo gli effetti delle previsioni del presente piano prendendo a riferimento pochi e semplici indicatori e/o alcuni dei dati di analisi riportati in relazione, aggiornabili nel tempo e atti a consentire un confronto con la situazione attuale.

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, nel richiamare l’obbligo di assicurare il rispetto dei piani approvati dalla Giunta provinciale in materia (PGUAP, Carta di sintesi geologica provinciale, Carta delle risorse idriche), nel parere della CUP vengono riportate le valutazioni di competenza ai fini della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle nuove previsioni pianificatorie proposte, di carattere sia generale sia puntuale espresse dal Servizio Geologico, dal Servizio Bacini montani, dal Servizio Prevenzione rischi, dall’Agenzia provinciale per le risorse idriche e l’energia e dal Servizio Foreste e fauna, alle quali la Comunità è chiamata a dare risposta in sede di adozione definitiva del piano.

Relativamente alla verifica rispetto al quadro strutturale del Piano urbanistico provinciale e nello specifico al tema delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, si fa presente che la Comunità ha perimetrato tali aree assumendo come riferimento i contenuti del Documento preliminare definitivo, i Criteri approvati dalla medesima Comunità con propria deliberazione n. 341 del 10 dicembre 2015 e le richieste di modifica presentate dai privati e dalle Amministrazioni comunali. In linea generale nel parere della CUP, richiamato il principio di continuità del tessuto agricolo individuato nell’Allegato F del PUP, si evidenzia la necessità di rivedere le scelte proposte nel piano stralcio attraverso un approccio strategico che interpreti i caratteri del territorio e che ricerchi soluzioni atte ad evitare la frammentazione della continuità del paesaggio rurale. Inoltre si segnala la necessità di rivedere e correggere i dati riportati nel “bilancio del piano stralcio” al fine di

valutare e comprendere gli effetti delle modifiche quantitative proposte nel piano; nel contempo si chiede di evidenziare la superficie delle aree agricole che il PTC introduce riconoscendo le aree agricole di pregio diventate tali in seguito alla trasformazione di zone boscate in aree coltivate, e di precisare la somma delle superfici delle aree eliminate e delle aree introdotte sia per le aree agricole sia per le aree agricole di pregio, al fine di permettere una lettura chiara della portata delle variazioni che il piano stralcio propone.

In particolare, per quanto riguarda le aree agricole e le aree agricole di pregio eliminate, nel parere, richiamato quanto dettato in merito dagli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione del PUP, si chiede di chiarire i fini e fornire gli elementi motivazionali a supporto delle scelte di stralcio operate nel piano, anche nel rispetto dei principi di contenimento del consumo di suolo, e per le aree stralciate individuare le necessarie misure compensative. Il parere riporta in termini indicativi alcuni esempi di riduzione di aree agricole e agricole di pregio che dovranno essere verificate.

Specificatamente in merito alle aree agricole di pregio eliminate e in particolare all'enucleazione dalle medesime dei manufatti e delle relative pertinenze, richiamate le norme attuative del PUP che ammettono e disciplinano gli interventi su edifici dismessi dall'attività agricola o su edifici aventi destinazione diversa da quella agricola, si chiede di ripristinare la destinazione agricola di pregio (e agricola) in corrispondenza degli edifici e delle strutture presenti sul territorio. Si richiamano nel parere alcuni esempi a titolo esemplificativo. Si chiede inoltre di conservare l'attuale perimetrazione delle ampie aree agricole di pregio poste in corrispondenza di paesaggi che il PUP individua come di particolare pregio o di contesti paesaggistici di riconosciuta valenza ed eliminate dal piano stralcio, a prescindere dall'eventuale avanzamento del bosco, e si suggerisce di confermare la destinazione agricola, nel rispetto del principio della continuità, anche per ridotti appezzamenti che ricadono entro ampie porzioni di aree agricole. Relativamente allo stralcio del cartiglio relativo alle aree agricole proposto nelle aree poste a ridosso di corsi d'acqua in corrispondenza degli ambiti ecologici, richiamate le valutazioni effettuate ciascuno per gli aspetti di competenza dal Servizio Bacini montani, dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) e dal Servizio Agricoltura, nel parere si segnala la necessità di assicurare una destinazione compatibile con la natura di tali aree, perseguiendo la salvaguardia del demanio attraverso una lettura paesaggistica unitaria di questi ambiti, e mediante una specifica norma di riferimento andranno garantiti gli obiettivi di tutela di tali porzioni di territorio.

Per quanto riguarda le aree agricole di pregio ridefinite in aree agricole, per le modifiche che non si configurano come mero perfezionamento dei perimetri delle aree agricole di pregio, si chiedono chiarimenti ed elementi motivazionali relativamente al diverso valore culturale e/o paesaggistico delle aree oggetto di modifica.

Relativamente alle aree agricole di pregio inserite dal piano stralcio, nel parere si evidenzia la necessità di chiarimenti in merito ad alcune situazioni per le quali sono state rilevate possibili sovrapposizioni con le previsioni urbanistiche di carattere insediativo dei PRG in vigore.

In merito alle aree agricole eliminate e alle aree agricole inserite, il parere richiama quanto già espresso in relazione al principio di continuità di cui all'Allegato F del PUP e alla necessità di ricercare soluzioni pianificatorie che favoriscano la continuità del tessuto agricolo, evitando contrazioni in corrispondenza degli edifici esistenti. Nel richiedere di evitare l'introduzione di aree dalla dimensione contenuta e dal carattere residuale, si ritiene necessario che la Comunità chiarisca rispetto ad alcune modifiche specifiche, le finalità delle proposte con riguardo anche al contesto paesaggistico e all'assetto urbanistico-pianificatorio.

Il parere riporta le osservazioni formulate dal Servizio Agricoltura che evidenziano alcune problematiche riferite in particolare alla riduzione e declassamento di aree agricole di pregio del PUP.

Relativamente alle aree produttive di livello provinciale e locale il piano stralcio precisa, la conformazione delle aree provinciali e propone la riclassificazione di alcune porzioni delle stesse in aree produttive di livello locale, senza alterare l'assetto pianificatorio definito dal PUP, ai sensi degli articoli 23 e 18 della l.p. n. 15/2015. Tale operazione interessa tutti i comuni della Comunità della Vallagarina ed esclusione di Rovereto al cui PRG è assegnato dalla legge urbanistica provinciale il compito di individuare, delimitare, riclassificare e disciplinare tali aree; al riguardo la Comunità dovrà assicurare, di concerto con il Comune, la coerenza nella definizione degli obiettivi e dei temi comuni. In generale il parere provinciale richiede la ridefinizione dei perimetri di alcune zonizzazioni, mentre in particolare rileva la necessità di alcuni approfondimenti per quanto riguarda la riclassificazione della porzione settentrionale dell'ampia area produttiva provinciale in area di livello locale nel Comune di Ala oltre ad elementi motivazionali rispetto a eventuali obiettivi di ridisegno urbano per le aree poste a monte della medesima previsione. A Villa Lagarina, ove si propone lo stralcio di una porzione dell'area produttiva di livello provinciale in corrispondenza di un piazzale, considerata la conformazione e collocazione dell'area, si ritiene più consona la destinazione produttiva in quanto adatta per ospitare servizi e spazi a supporto delle attività produttive. Nel parere vengono quindi richiamate le valutazioni effettuate per competenza dal Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione che richiedono precisazioni dei perimetri dell'area produttiva di Mori.

Il piano stralcio in argomento provvede a delimitare le aree di protezione fluviale di cui all'articolo 23 del PUP, distinguendo gli ambiti ecologici di valenza ecologica e paesaggistica, nel contempo affronta il tema delle reti ecologiche ed ambientali, individuando le zone speciali di conservazione, le zone di protezione speciali e le riserve naturali provinciali. In merito, richiamato il parere favorevole espresso dal Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, al fine di assicurare coerenza con i criteri del PUP, si chiedono approfondimenti in relazione all'importanza dell'ambiente fluviale nel suo complesso e chiarimenti rispetto alla coerenza delle scelte con i contenuti della Carta del paesaggio del PUP, integrando il piano con elaborati o documentazione di analisi specifiche su tali temi.

Il parere richiama quindi le considerazioni effettuate dall'APPA che richiedono l'integrazione e la modifica degli elaborati di piano relativamente alla delimitazione degli ambiti ecologici e alle relative norme di attuazione, oltre che all'approfondimento e verifica di alcune previsioni sia produttive sia agricole rispetto alla Carta delle risorse idriche.

Per quanto riguarda le norme di attuazione del piano stralcio, si chiede di chiarire che l'effetto conformativo delle previsioni di piano è immediatamente efficace alla data di approvazione dello stesso e si chiede di individuare un regime transitorio per le aree stralciate dalle produttive provinciali, qualora confermate.

Con lettera protocollo n. 459249 di data 24 agosto 2017 la valutazione della CUP n. 01/2017 sopra richiamata è stata trasmessa alla Comunità della VALLAGARINA ai fini dell'adozione definitiva.

Si evidenzia che con l'espressione del suddetto parere il procedimento relativo all'esame tecnico del piano stralcio del PTC in oggetto della durata di 90 giorni, iniziato il giorno 9 maggio 2017 (giorno successivo alla data di arrivo della richiesta da parte della Comunità), tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di integrazioni da parte della Provincia, è da ritenersi concluso nel termine di legge.

Preso atto dei contenuti del parere della CUP, con verbale di deliberazione n. 1 di data 6 febbraio 2019 il Consiglio della Comunità della VALLAGARINA ha provveduto alla definitiva adozione del piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale. Con nota pervenuta alla Provincia in data 14 febbraio 2019, registrata al protocollo PAT n. 102243, la Comunità ha trasmesso l'intera documentazione alla Provincia per l'adozione dei provvedimenti

di competenza. Con nota dell'8 marzo 2019, protocollo n. 156976, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio ha chiesto alla Comunità di precisare se risultano assicurati i tempi di deposito del piano di cui al comma 3 dell'articolo 32 della l.p. n. 15/2015; la Comunità ha risposto in data 15 marzo 2019 con nota di protocollo PAT n. 173186 confermando di aver correttamente ottemperato a tale adempimento, precisando nel contempo che tutte le osservazioni pervenute entro i termini prescritti sono state valutate.

Nella deliberazione n. 1/2019 sopra richiamata, si fa presente che nel periodo di deposito del piano, previsto dall'articolo 32, commi 3 e 4, della l.p. n. 15/2015, sono pervenute osservazioni da parte di soggetti pubblici e privati nel pubblico interesse che sono state esaminate e valutate nei termini descritti nel documento “Allegato n. 2 al Rapporto Ambientale – Elenco e valutazione delle osservazioni”.

Ai fini della l.p. 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*), si dà atto, come evidenziato nelle premesse della deliberazione di adozione definitiva n. 1/2019, che la Comunità della VALLAGARINA, in relazione al cambio di destinazione urbanistica dei beni di uso civico presenti sul territorio interessati dal piano stralcio in argomento, come peraltro precedentemente comunicato con nota pervenuta alla Provincia in data 17 maggio 2018 (protocollo PAT n. 286387), ha provveduto a richiedere il parere ai soggetti competenti interessati quali amministratori dei beni di uso civico e che a seguito di tale richiesta sono pervenuti i pareri favorevoli dei Comuni di Ala, Avio, Brentonico e Nogaredo e che non è pervenuto alcun parere negativo. Come anticipato nella lettera della Comunità pervenuta alla Provincia in data 6 novembre 2018 (protocollo PAT n. 659514) e come specificato nel Rapporto ambientale di piano di adozione definitiva, nel capitolo dedicato alla verifica degli usi civici, a seguito dell'accoglimento delle osservazioni e delle valutazioni provinciali, sono state introdotte ulteriori modifiche di destinazione urbanistica ad alcune porzioni di territorio gravate dal vincolo di uso civico e pertanto è stata reiterata la procedura di richiesta dei pareri ai soggetti amministratori dei beni. Si evidenzia che sono pervenuti i pareri favorevoli dei Comuni di Ala, Rovereto e Mori. L'ASUC di Pedersano ha invece espresso parere negativo relativamente ad alcune particelle fondiarie (pp.ff. 1447, 1448, 1488 e 1543, C.C. Pedersano) che erano state inserite tra le aree agricole in recepimento delle osservazioni presentate dal Comune di Villa Lagarina; la relazione specifica che da verifiche puntuali si è evidenziato trattarsi di “aree residuali o fittamente boscate non interessate dalla presenza delle tradizionali sistemazioni agricole (terrazzamenti) e quindi difficilmente recuperabili per fini culturali,” pertanto “tali particelle sono state stralciate dalle aree agricole del PTC ripristinandone l'originaria destinazione.”

Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale del piano in argomento è stata condotta la verifica di coerenza dei relativi contenuti sia rispetto al PUP sia rispetto al parere della CUP, in seno alla conferenza di servizi istruttoria tenutasi in data 22 marzo 2019, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Servizio Agricoltura, del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione e del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Esaminati gli elaborati del piano stralcio in argomento come adottati in via definitiva, preso atto delle controdeduzioni addotte e dell'attento lavoro di revisione condotto, si è rilevata la necessità di richiedere chiarimenti in merito a specifiche scelte, motivazioni per talune modifiche e di rivedere alcune previsioni proposte in adozione definitiva.

Con lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 9 aprile 2019, protocollo n. 227607, allegata al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale sub lettera B, sono state pertanto comunicate alla Comunità le osservazioni che dovranno essere superate al fine dell'approvazione del piano stralcio in oggetto. Nello specifico si ribadisce quanto già rilevato nel parere della CUP n. 1/2017 in merito al piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto ambientale; per quanto concerne le aree produttive di livello provinciale e locale, si richiedono alcune correzioni

cartografiche e, sulla base di quanto evidenziato dal Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione in sede di conferenza, precisazioni e modifiche dell'area produttiva di Mori; relativamente alle aree agricole e alle aree agricole di pregio, pur dando atto che è stato assicurato un maggiore rispetto della conformazione del tessuto agricolo individuato dal PUP, si chiede una ulteriore verifica a carattere generale sul territorio di tali previsioni alla luce dei criteri dettati dal piano sovraordinato e secondo le indicazioni e i rilievi contenuti nel parere della CUP, oltre a quanto riscontrato dal Servizio Agricoltura in sede di conferenza.

Nella lettera sopra citata si richiamano le valutazioni dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (APPA) che non ha partecipato alla conferenza di servizi istruttoria ma ha fornito il proprio parere sugli aspetti di competenza il quale richiede un perfezionamento dei contenuti del piano.

Relativamente alle norme di attuazione, rilevato che le medesime sono state integrate secondo quanto richiesto nel parere della CUP, andranno da ultimo precise negli aspetti osservati dall'APPA e nelle norme transitorie in riferimento alla ripianificazione alla scala comunale conseguente all'approvazione del presente piano.

Con riferimento alle modifiche introdotte in conseguenza dell'accoglimento delle osservazioni pervenute nel periodo di deposito del piano, nella lettera si evidenziano i rilievi formulati sulle nuove previsioni che vanno ad incidere in particolare sulle aree agricole e sulle aree agricole di pregio del PUP.

La Comunità della VALLAGARINA, con lettera pervenuta in data 5 agosto 2019, protocollo provinciale n. 488855, ha trasmesso gli elaborati del piano stralcio modificati in recepimento delle osservazioni espresse da ultimo dalla Provincia e in conformità a quanto emerso negli incontri intercorsi.

Con nota del 7 agosto 2019, protocollo n. 494307, il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, preso atto dei contenuti della documentazione prodotta, ha richiesto alla Comunità di fornire le ulteriori copie di piano necessarie ai fini dell'adozione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di competenza, sospendendo il procedimento di approvazione. La Comunità ha fornito quanto richiesto in data 14 agosto 2019 con nota registrata al n. 507321 del protocollo provinciale.

Ciò premesso, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione del piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale del piano territoriale della Comunità della VALLAGARINA, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 1 di data 6 febbraio 2019 dal Consiglio della Comunità, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C comprensivi delle modifiche, come condivise dalla Comunità, conseguenti al parere della CUP n. 1/2017 di data 3 agosto 2017 e richieste in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 9 aprile 2019, protocollo n. 227607;

si dà atto che il procedimento di approvazione del piano stralcio della Comunità della VALLAGARINA in oggetto, della durata di 60 giorni, ha avuto inizio il 15 febbraio 2019 (giorno successivo alla data di arrivo degli elaborati di adozione definitiva) e, tenendo conto delle sospensioni intervenute per richiesta di modifiche della documentazione di piano da parte della Provincia, è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento; si evidenzia che la necessità degli approfondimenti condotti sui contenuti del piano e dei diversi confronti con la Comunità rispetto ai contenuti della proposta pianificatoria ha comportato il superamento del termine di legge di dodici giorni.

## LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 7;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5;
- vista la L.P. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

de libera

- 1) di introdurre nel piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale del piano territoriale della Comunità della VALLAGARINA, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 1 di data 6 febbraio 2019 dal Consiglio della Comunità, le modifiche, come condivise dalla Comunità, conseguenti al parere della CUP n. 1/2017 di data 3 agosto 2017 e richieste in particolare nella lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 9 aprile 2019, protocollo n. 227607;
- 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1 il piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche ed ambientali e alle aree di protezione fluviale del piano territoriale della Comunità della VALLAGARINA, definitivamente adottato con verbale di deliberazione n. 1 di data 6 febbraio 2019 dal Consiglio della Comunità, negli elaborati allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera C;
- 3) di allegare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere della CUP n. 1/2017 di data 3 agosto 2017 corrispondente all'allegato A e la lettera del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di data 9 aprile 2019, protocollo n. 227607 corrispondente all'allegato B;
- 4) di dare atto che l'approvazione del piano stralcio in argomento determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale per la parte relativa alle aree di protezione fluviale e reti ecologiche ambientali con la delimitazione delle relative aree e la definizione della disciplina d'uso ai sensi dell'articolo 23 delle norme di attuazione del PUP, per la parte relativa alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale mediante la loro parziale riclassificazione in aree produttive di interesse locale ai sensi dell'articolo 48, comma 12 delle norme di attuazione del PUP, e per la parte inerente le aree agricole e agricole di pregio, il piano determina aggiornamento del Piano urbanistico provinciale mediante la precisazione dei perimetri delle aree agricole e agricole di pregio in base a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 37, comma 2, e dall'articolo 38, comma 3, delle norme di attuazione del piano sovraordinato;

- 5) di dare atto che ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della l.p. n. 15/2015 le previsioni del piano stralcio del PTC della Comunità della VALLAGARINA in argomento hanno effetto conformativo e prevalgono sui contenuti contrastanti dei PRG;
- 6) di dare atto che il procedimento di approvazione del piano stralcio del piano territoriale della Comunità della VALLAGARINA in oggetto è da ritenersi concluso dalla data del presente provvedimento;
- 7) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, della presente deliberazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede della Comunità ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33, comma 3, e dell'articolo 35, comma 2, della l.p. n. 15/2015.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 all. A

002 ALL. B

003 ALL. C elaborati di variante

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace



SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DEL PAESAGGIO  
UFFICIO PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E IL PAESAGGIO

**COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'URBANISTICA E IL PAESAGGIO**  
(articolo 5, l.p. 4 agosto 2015, n. 15)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 01/2017**

**OGGETTO: COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA: piano territoriale della Comunità - piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche e ambientali ed alle aree di protezione fluviale – rif.to verbale di deliberazione del Consiglio della Comunità n. 8 del 20 aprile 2017 – prima adozione**

L'anno duemiladiciassette il giorno 3 del mese di agosto, alle ore 9.00, nella sala riunioni della sede di via Mantova 67, convocata dal Presidente, con avvisi recapitati ai singoli componenti, si è riunita la Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio.

Presenti i Signori:

**PRESIDENTE: ass. CARLO DALDOSS**

**VICE PRESIDENTE: dott. ROMANO MASE'**

Membri effettivi: **avv. LUCIA BOBBIO**

**dott. MICHELE LANZINGER**

**dott.ssa LAURA MARINELLI**

**ing. LORENZA PIFFER**

**arch. ALBERTO WINTERLE**

Sono presenti l'arch. Angiola Turella, sostituto dirigente del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, e l'arch. Elisa Coletti, funzionario del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste in qualità di Segretario la rag. Maria Rita Chilovi, funzionario del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, invita la Commissione a deliberare sull'oggetto indicato.

## PREMESSA

Con deliberazione del Consiglio n. 8 del 20 aprile 2017, pervenuta in data 8 maggio 2017 (ns. prot. n. 254297), la Comunità della Vallagarina ha adottato il piano stralcio del piano territoriale relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche e ambientali ed alle aree di protezione fluviale.

Il piano stralcio in argomento è stato anticipato dal Documento preliminare definitivo (anno 2014) e dai piani stralcio inerenti la mobilità sostenibile e le grandi strutture di vendita al dettaglio.

Il Documento preliminare riporta indicazioni strategiche per affrontare i temi oggetto del piano stralcio in esame individuando scenari di sviluppo sostenibile con obiettivi puntuali.

Per quanto attiene le aree agricole e le aree agricole di pregio, le indicazioni di riferimento - in sintesi - sono:

1. "Sottolineare le sinergie fra aspetti naturali e culturali del paesaggio.
2. Ridefinire i rapporti urbanistici e paesaggistici tra aree urbanizzate e aree libere, ponendo la massima attenzione ai "margini" dell'urbanizzato e alla delimitazione e localizzazione di nuove aree edificabili e creando "permeabilità" tra le diverse "zone". [...]
3. Perseguire, attraverso la conservazione/recupero delle aree agricole, iniziative finalizzate alla produzione di prodotti di nicchia attraverso attività strettamente legate ai singoli territori che promuovano l'agricoltura di montagna e quella biologica.
4. Contrastare l'abbandono delle aree silvo-pastorali, soprattutto nelle zone altimetriche più elevate e lungo i ripidi pendii delle valli laterali all'asta dell'Adige (Vallarsa, Valli del Leno, Valle dei Ronchi, Val di Gresta, etc.) dove la diffusa riduzione della superficie un tempo sfruttata per la zootecnia e la marginalizzazione di molte aree agricole hanno portato alla progressiva espansione del bosco".

Con riferimento alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, le strategie di indirizzo sono:

1. "Perseguire lo sviluppo ordinato delle attività industriali e artigianali, in particolare nella zona di Rovereto, Ala, Avio, e Mori, attraverso interventi di riordino urbanistico che, ricercando la connessione tra attività produttive e territorio, incrementi la dotazione di servizi alle imprese.
2. Favorire l'insediamento di industrie di piccole dimensioni e di alta specializzazione e tecnologia".

In merito alle reti ecologiche e ambientali e alle aree di protezione fluviale il Documento preliminare pone l'obiettivo di *"delimitare le aree di protezione fluviale, tenendo conto delle funzionalità ecosistemiche"*. A tal proposito e con riferimento agli ambiti fluviali individuati dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP – idraulici, ecologici e paesaggistici) al PTC viene assegnato il compito di *"elaborare un unico sistema di valorizzazione e di riqualificazione degli ambienti naturali e semi-naturali, nonché di sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili con le esigenze di conservazione"* partendo dalla *"valutazione delle emergenze ecologiche e ambientali"*.

I temi trattati vengono affrontati con riferimento all'articolo 23 della legge urbanistica provinciale che stabilisce i contenuti del piano territoriale e che, al comma 2, stabilisce che al PTC spetta:

- *"l'approfondimento delle indicazioni relative agli elementi delle reti ecologiche e ambientali, comprese le aree di protezione fluviale rispondenti al piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche";*
- l'individuazione delle aree sovracomunali, con riferimento:
  - *"alla precisazione dei perimetri delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, tenendo conto delle indicazioni della carta del paesaggio";*
  - *"alla delimitazione e alla disciplina delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale; all'individuazione di nuove aree produttive del settore secondario di livello provinciale, secondo quanto previsto dal PUP; alla riclassificazione delle aree produttive da livello provinciale a locale".*

## CONTENUTI DEL PIANO

Il piano stralcio si compone dell'apparato cartografico (le tavole di piano con l'estratto di un emendamento modificativo, le tavole di dettaglio per le aree produttive, le tavole inerenti le aree di

protezione fluviale e le tavole per la verifica degli usi civici e degli elaborati di raffronto) accompagnato dalla relazione illustrativa, dalle norme di attuazione, dalla valutazione ambientale strategica e dagli approfondimenti inerenti gli usi civici e le verifiche del rischio. Gli elaborati cartografici sono stati redatti in scala 1:10.000, adottando come base la Carta tecnica provinciale. Il sistema di numerazione degli elaborati riprende quella dei riquadri delle tavole del PUP.

Riguardo ai dati informativi si chiede di codificare i file in formato .shp che verranno forniti a corredo dell'adozione definitiva secondo le indicazioni della legenda tipo.

Il piano stralcio è stato sottoposto a valutazione strategica ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/leg e s.m.; il documento di riferimento è denominato "Rapporto ambientale" e oltre a fornire gli elementi di motivazione delle scelte di piano, descrive il processo di elaborazione e racconta il processo partecipativo.

Come riportato nella sintesi non tecnica, il percorso valutativo ha riscontrato la coerenza dei contenuti e delle proposte del piano stralcio con i piani e i programmi sovraordinati.

Nel merito i contenuti della valutazione rispondono alle disposizioni regolamentari e alle indicazioni metodologiche fornite dalla Provincia. La valutazione strategica restituisce gli esiti del percorso partecipativo, conclusosi antecedentemente alla nomina da parte della Giunta provinciale dell'Autorità per la partecipazione locale. Riguardo a tale aspetto la deliberazione di adozione chiarisce in ogni caso che il percorso partecipativo è stato comunque sottoposto alla valutazione dell'Autorità che, con nota del 20 aprile 2017, ha preso atto dello stesso e ha considerato quindi assolto l'obbligo previsto dalla l.p. n. 3/2006.

Il Rapporto ambientale non è corredato dalla valutazione di incidenza in quanto considerata non necessaria come indicato in relazione, alla luce delle verifiche condotte dal pianificatore di concerto con il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette.

Per quanto attiene il piano di monitoraggio degli effetti del piano stralcio, la Comunità demanda la definizione delle modalità a un momento successivo all'approvazione del PTC, individuando in questa fase esclusivamente misure minime (limitate ad aspetti positivi e negativi). Considerata la chiarezza degli obiettivi che il Documento preliminare e che il piano stralcio ha interpretato si ritiene che vi siano i presupposti per individuare misure – anche semplificate – per ponderare nel tempo gli effetti delle previsioni del piano in esame, assumendo come riferimento pochi e semplici indicatori e/o alcuni dei dati di analisi riportati in relazione, aggiornabili nel tempo ed idonei a fornire un confronto con la situazione odierna.

Il documento di valutazione deve contenere gli elementi di verifica delle previsioni adottate e dare conto di quanto emerso in sede di esame da parte della Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio nonché nel periodo di deposito del piano medesimo. Il documento va quindi rivisto e integrato in modo organico anche con gli elementi di risposta al presente parere e alle osservazioni pervenute dai censiti e dalle Amministrazioni comunali.

La relazione illustrativa, in sede di adozione definitiva, dovrà descrivere tutti i contenuti del piano stralcio. Dovrà essere aggiornata rispetto alle modifiche apportate successivamente alla adozione preliminare.

Relativamente alle modifiche che interessano beni gravati da usi civici, richiamando la normativa di riferimento, si rimanda agli eventuali adempimenti richiesti.

Nella adozione del piano stralcio la Comunità non ha escluso alcun intervento dalle misure di salvaguardia, che ai sensi dell'articolo 47 della l.p. n. 15/2015 trovano quindi applicazione.

### **Verifica preventiva del rischio idrogeologico**

Sotto il profilo dei vincoli preordinati alla sicurezza del territorio, si fa presente che gli strumenti urbanistici devono assicurare il rispetto del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (PGUAP), della Carta di sintesi geologica provinciale - di cui è in vigore l'ottavo aggiornamento - nonché della Carta delle risorse idriche, di cui è in vigore il secondo aggiornamento, rinviando ad esse per la verifica di tutte le richieste di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Sotto il profilo della verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalla proposta di nuove previsioni urbanistiche, i Servizi provinciali competenti hanno espresso i seguenti pareri.

Il Servizio Geologico, con parere di data 27 luglio 2017, ha evidenziato:

“Per quanto riguarda le aree produttive, si segnala che l’area ricadente nel comune di Volano (P – esistente) è interessata per parte del suo settore occidentale dalla zona di protezione del pozzo denominato “Pozzo” così come indicato sulla Carta delle risorse idriche del P.U.P..

Si ricorda che eventuali interventi in queste aree, riguardanti in particolare la dispersione di scarichi in suolo, lo stoccaggio dei rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose devono essere subordinati alle prescrizioni di una specifica relazione idrogeologica.

Per l’area ricadente nel comune di Rovereto, località Varini, in cui è prevista un’area produttiva di riserva, si segnala che il settore verso monte di suddetta area, è sottoposto ad una pericolosità dovuta all’instabilità del versante, in particolare per problematiche riconducibili a crolli rocciosi, così come si evidenzia dalla zonizzazione dell’attuale Carta di sintesi geologica del P.U.P..

Le problematiche geologiche suddette sono riferite anche all’area produttiva ricadente nel territorio comunale di Ala, in particolare lungo la fascia ai piedi del versante che sale verso Maso della Fam. Inoltre, si segnala che un limitato settore meridionale dell’area produttiva ricade entro la zona di protezione del pozzo denominato “San Martino”.

Si ricorda, come già espresso per l’area di Volano, che eventuali interventi riguardanti, in particolare, la dispersione di scarichi in suolo, lo stoccaggio di rifiuti, reflui e sostanze chimiche pericolose devono essere subordinati alle prescrizioni di una specifica relazione idrogeologica.

Si rileva, inoltre, che numerose nuove aree agricole sono già stato di fatto.

Per quelle che ricadono in area ad elevata pericolosità per la Carta di sintesi geologica del P.U.P., si ricorda che in suddette aree sono ammessi solo gli interventi previsti ai sensi dell’art. 2 delle N.d.A. della L.P. 2003 n. 7 e sono vietate attività di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Infine per le aree agricole di carattere locale o declassate ad agricole “normale”, che ricadono in aree a pericolosità moderata per la Carta di sintesi geologica del P.U.P., eventuali nuovi interventi edilizi sulle stesse saranno subordinati a quanto prescritto dall’art. 3 delle N.d.A. della L.P. 2003 n. 7”.

Le indicazioni relative all’area di Rovereto saranno da considerarsi in occasione della redazione della variante al PRG che affronterà, per competenza, il tema delle aree produttive provinciali.

Il Servizio Bacini montani, con il parere di data 18 agosto 2017, ha segnalato:

“In linea generale si esprime parere favorevole al Piano proposto in quanto non introduce significative varianti rispetto a quanto già previsto dal PUP.

Preme, comunque, evidenziare alcuni aspetti di carattere generale:

- le cartografie di piano devono assicurare la **rappresentazione dei corsi d’acqua** che interessano il territorio comunale. A tal proposito la rete idrografica del Trentino è reperibile dal sito “DATI.TRENTINO.IT” - “IDROGRAFIA PRINCIPALE”;
- eventuali previsioni che ricadono sul demanio idrico provinciale devono essere stralciate e alle stesse va attribuita opportuna destinazione urbanistica compatibile con la natura dell’area;
- gli interventi che ricadono nelle fasce di rispetto idraulico di un corso d’acqua iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche (10 m di larghezza dalle sponde) o nell’ambito del demanio idrico provinciale devono sottostare al dettato della **legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18** e s.m., “Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche, e relativi servizi provinciali” e relativo Regolamento di attuazione (Decreto del Presidente della Provincia di data 20.09.2013 n. 22-124/Leg). Eventuali interventi sono in ogni caso autorizzati o concessi dallo scrivente Servizio, solamente se le condizioni idrauliche, patrimoniali o le necessità di gestione del corso d’acqua lo consentono;
- gli interventi sui corsi d’acqua devono rispettare i contenuti degli artt. 28 (“Tutela del demanio idrico”) e 29 (“Salvaguardia dei corsi d’acqua”) delle N.d.A. del PGUAP;
- gli interventi di sistemazione idraulico-forestale compresi quelli di manutenzione sui corsi d’acqua sono disciplinati dall’art. 89 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”;
- gli interventi in fregio ai corsi d’acqua, inoltre, devono rispettare i contenuti dell’art. 9 della **legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11**, “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette”, (mantenimento di una fascia boscata in adiacenza ai corsi d’acqua pari a 10 m).

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità idrogeologica si rileva che la pianificazione nelle aree a rischio idrogeologico deve ottemperare a quanto previsto dal Capo IV delle N.d.A. del PGUAP (artt. 16 e 17); in particolare si sottolinea che non è ammesso che una previsione urbanistica generi rischio elevato (R3) o molto elevato (R4) a meno che un apposito studio di compatibilità, redatto ai sensi delle N.d.A. del PGUAP, non dimostri la compatibilità della previsione medesima con la pericolosità esistente.

Per la pianificazione in aree individuate da ambiti fluviali di interesse idraulico va fatto riferimento all'art. 32 delle N.d.A. del PGUAP. Per quanto riguarda, in particolare, le aree di esondazione lungo il Fiume Adige va mantenuta un'opportuna destinazione urbanistica, compatibile con la funzione dell'ambito fluviale di interesse idraulico (agricolo, improduttivo, ...). Al fine di preservare la capacità di laminazione di tali aree è necessario non alterare le quote del terreno (ad esempio con interventi di bonifica agraria che comportano scavi e riporti che compromettono la capacità di laminazione delle aree medesime).

Si evidenzia, infine, che gli interventi ammessi in area ad elevata pericolosità o in area critica recuperabile della CSG sono solo quelli previsti dalle Norme di Attuazione della Carta di sintesi geologica. A tal proposito si sottolinea che se la problematica idrogeologica è imputabile a fenomeni torrentizi e/o fluviali le perizie che devono essere redatte, secondo quanto previsto dalla normativa, devono contenere valutazioni ed analisi idrauliche atte a dimostrare la compatibilità dell'intervento di progetto con la pericolosità esistente proponendo, se necessario, idonee opere di mitigazione e/o accorgimenti costruttivi e interventi strutturali atti a mitigare la pericolosità individuata.

Per eventuali interventi che ricadono in aree a pericolosità diversa da quella elevata o critica recuperabile, per gli interventi di trasformazioni urbanistica ed edilizia, il progettista deve valutare, in maniera commisurata alla importanza ed alla natura dell'intervento da effettuare, se quanto espresso dalla Carta di sintesi della pericolosità rappresenta documentazione sufficiente ad escludere la necessità di specifiche analisi finalizzate alla definizione di misure precauzionali da adottare, soprattutto per gli interventi che ricadono in prossimità di aree con livello di penalità maggiore".

Il Servizio Prevenzione rischi in data 29 giugno 2017 ha espresso il seguente parere:

"Sul territorio della Comunità in questione, i fenomeni valanghivi risultano limitati alle zone di alta quota, localizzate sui settori settentrionali del gruppo delle Piccole Dolomiti (nelle Valli del Leno) e sui versanti orientali dello Stivo, del Monte Altissimo e del Monte Baldo; solo in questi ambiti infatti, in presenza di forte acclività dei pendii e concomitante assenza di buona copertura forestale, l'attività valanghiva è localmente significativa.

Nell'esprimere quindi, per quanto di competenza, parere positivo sul piano territoriale in oggetto, si ricorda che lo scrivente Ufficio potrà valutare le eventuali situazioni di rischio, generato dalla presenza del pericolo valanghivo, in occasione dell'adozione, da parte dei singoli comuni, dei piani regolatori generali di dettaglio".

L'Agenzia provinciale per le risorse idriche e l'energia, in data 13 luglio 2017, ha comunicato di non avere nulla da segnalare riguardo alla verifica preventiva del rischio idrogeologico.

Il Servizio Foreste e fauna ha evidenziato, con parere di data 16 giugno 2017, che:

"dall'esame speditivo della documentazione progettuale, non sono state riscontrate, in termini generali, interazioni significative con aree boscate sottoposte a vincolo idrogeologico.

Tuttavia, trattandosi di uno strumento di pianificazione su vasta scala, risulta, comunque imprescindibile che interventi puntuali che coinvolgano superfici boscate siano preventivamente assoggettate alla specifica procedura autorizzativa in materia di vincolo idrogeologico stabilita dalla L.P. 23 maggio 2007, n. 11 e s.m.".

### **Verifica rispetto al quadro strutturale del PUP**

Premesso che con la I.p. 27 maggio 2008, n. 5 è stato approvato il nuovo Piano urbanistico provinciale, entrato in vigore il 26 giugno 2008, il piano stralcio in esame deve assicurare la coerenza con il quadro definito dal nuovo PUP.

Si riportano di seguito, suddivise per ambiti tematici, le osservazioni riportate dai vari Servizi provinciali in merito alle relazioni tra i contenuti del piano stralcio in esame e gli elementi caratterizzanti l'inquadramento strutturale del nuovo Piano urbanistico provinciale.

### **Aree agricole e aree agricole di pregio**

La Comunità ha perimetrato - con accurato approccio ricognitorio e con preciso riferimento alla mappa catastale - le aree agricole e le aree agricole di pregio. Ha assunto come riferimento i contenuti del Documento preliminare definitivo, i Criteri approvati dalla Comunità stessa con propria deliberazione n. 341 del 10 dicembre 2015 (richiamati nella relazione illustrativa del piano stralcio del PTC) e le richieste di modifica presentate dai privati e dalle Amministrazioni comunali.

L'elaborazione del piano stralcio assume come base cartografica la Carta tecnica provinciale; la ricognizione è stata elaborata assumendo come riferimenti l'ortofotopiano dell'anno 2014, il rilievo

LiDAR e la copertura forestale del territorio fornita dagli uffici provinciali competenti. Inoltre, come indicato dalla relazione illustrativa sono state considerate le aree interessate da boschi di recente formazione, ritenute meritevoli di recupero sia colturale che paesaggistico; tali aree sono state individuate come agricole di pregio.

La proposta pianificatoria assume come riferimento le aree agricole e le aree agricole di pregio del PUP. Fa eccezione il territorio del Comune di Rovereto il cui piano regolatore riporta la precisa individuazione delle destinazioni agricole che la Giunta provinciale ha approvato.

Rispetto a tale scelta di metodo, descritta nella relazione illustrativa, il presente parere riporta le considerazioni emerse in fase di istruttoria e le valutazioni necessarie per l'approfondimento degli elaborati.

Si segnala in premessa che dovranno essere rivisti e corretti i dati del "bilancio del piano stralcio", che descrivono in termini percentuali la variazione - in contrazione e in ampliamento - delle superfici destinate ad aree agricole di pregio (- 2,65%) e ad aree agricole (+54,47%). La correzione consentirà di valutare e comprendere gli effetti delle modifiche quantitative che il piano stralcio propone. A tal fine, in occasione della modifica dei dati del "bilancio del piano stralcio", dovrà essere posta in evidenza la superficie delle aree agricole che il PTC introduce riconoscendo le aree agricole di pregio divenute tali in seguito alla trasformazione di zone boscate in aree coltivate; tale superficie dovrà essere considerata come facente parte delle aree agricole di pregio attualmente parte del PUP. E' inoltre utile precisare la somma delle superfici delle aree eliminate e delle aree introdotte, per entrambe le fattispecie di aree agricole, al fine di rendere più chiaramente leggibile la portata delle modifiche che il piano stralcio propone.

Si evidenza che l'Allegato F del PUP, Materiali di supporto per la pianificazione territoriale - I - linee guida per la pianificazione relative alla carta del paesaggio, fornisce indicazioni di dettaglio per la pianificazione delle aree agricole. Individua il principio di continuità, precisando che *"Più il paesaggio rurale sarà percepibile come sistema organico e unitario, più sarà continuo e vasto, più si accrescerà la sua importanza, in assoluto e come contrappunto del sistema edificato. Per questo sia le zonizzazioni che tutte le nuove realizzazioni, edilizie e infrastrutturali, dovranno essere progettate in modo da non frammentare la continuità del paesaggio rurale ma, se possibile, da rafforzarla"*. Tale indirizzo rinvia necessariamente a soluzioni pianificatorie che promuovano la continuità del tessuto agricolo, anche laddove sia intervenuto l'avanzamento del bosco. Sulla scorta di tale indicazione si ritiene che talune modifiche proposte meritino un'attenta verifica e che, in termini generali, le modifiche che il piano stralcio propone debbano ricercare una migliore rispondenza ai contenuti e agli indirizzi del PUP.

In questi termini si ritiene necessario rivedere le scelte del piano stralcio, verificando gli effetti delle istanze di cittadini ed Amministrazioni sulla pianificazione e prescegliendo un approccio strategico, che interpreti i caratteri del territorio e che risponda alla ricerca di soluzioni che evitino la frammentazione delle continuità del paesaggio rurale.

Per le ulteriori precisazioni di dettaglio, si indica quanto segue.

In merito alle arie agricole e alle aree agricole di pregio eliminate, si rammenta che il PUP, agli articoli 37 e 38 delle norme di attuazione, precisa i casi in cui le aree con destinazioni agricole possono essere eccezionalmente ridotte dai PTC previa verifica degli effetti derivanti dalla riduzione e previa compensazione. Il piano stralcio, per le aree ridotte o stralciate dovrà chiarire i fini e fornire i necessari elementi motivazionali, che dovranno essere verificati con riferimento allo stato dei luoghi, alle caratterizzazioni sotto il profilo economico-produttivo e paesaggistico-ambientale e alle indicazioni della carta del paesaggio; per le aree stralciate dovranno essere individuate le misure compensative, quando dovute. Si ricorda inoltre che in corrispondenza delle aree agricole e agricole di pregio che dovessero essere eliminate, è necessario assicurare il rispetto dei principi di contenimento del consumo di suolo e delle limitazioni alle destinazioni urbanistiche stabilite dalle norme del PUP che il piano stralcio dovrà indicare; spetteranno ai PRG che dovessero introdurre nuove previsioni a carattere insediativo le valutazioni in materia di contenimento del consumo di suolo. Possono invece essere ammesse riduzioni delle aree agricole determinate dal riconoscimento della conformazione catastale delle particelle o del carattere unitario di taluni lotti; le modifiche riconducibili a tali fattispecie dovranno essere rese espresse e supportate dalla necessaria documentazione.

Si segnalano in termini indicativi i seguenti esempi di riduzione di aree agricole di pregio, che meritano una verifica in quanto posti in adiacenza ad aree insediate o in corrispondenza di limiti all'espansione dell'edificato del PUP (ad es. Chizzola di Ala, Ravazzone di Mori, Calliano al limitare dell'area produttiva a nord, Marano di Isera, Rovereto in zona Baldresca). Per analogia si richiede la verifica dei casi attinenti le aree agricole (ad es. a valle dell'abitato di Nogaredo, a Chizzola di Ala, a Rovereto in frazione Beccachè, a Calliano ad ovest della linea ferroviaria, l'area per servizi infrastrutturali e discariche a sud di Volano).

Relativamente alle aree agricole di pregio eliminate, visti i principi di continuità che il PUP pone in evidenza, si suggeriscono i seguenti perfezionamenti delle proposte di modifica che il piano stralcio avanza.

L'enucleazione dalle aree agricole di pregio degli edifici, anche aventi destinazione diversa da quella agricola, e delle relative pertinenze non è dovuta e quantomeno corretta; gli edifici destinati ad attività agricole sono pienamente compatibili con le destinazioni agricole, vocate per loro intrinseca natura ad ospitare le attività produttive agricole. La norma provinciale, inoltre, ammette e disciplina gli interventi su edifici dismessi dall'attività agricola o su edifici aventi destinazione diversa da quella agricola, che non necessitano quindi di essere stralciati dalle aree agricole di pregio (ed agricole). Vanno quindi ripristinate le aree agricole presenti in corrispondenza degli edifici e delle strutture presenti sul territorio. Si richiamano, a titolo esemplificativo, i casi di d Ala nelle loc. Cumerlotti e Soini e a nord di Chizzola, Mori in loc. Costa di Tierno, Brentonico a nord dell'abitato e in loc. Piani di Festa. Per il caso della Cantina Mori Colli Zugna, in loc. Formigher di Mori, ove il piano stralcio propone la riduzione dell'area agricola di pregio in corrispondenza dello spazio a parcheggio, si evidenzia che va assicurato il mantenimento della destinazione unitaria, posto che gli spazi pertinenziali di edifici costruiti in zone agricola di pregio possono e devono rimanere funzionali a tali strutture. Analoga indicazione vale per l'attività ittcola presente ad Ala, lungo l'Adige a nord-est di Vò Destro di Avio, dove è opportuno mantenere la destinazione agricola. Possono invece essere contratte le aree agricole in corrispondenza di nuclei storici a carattere sparso disciplinati dai PRG e/o perimetinati dal PUP (es. Maso Guidi ad Ala).

Nel caso di ampie aree agricole di pregio poste in corrispondenza di paesaggi che il PUP individua come di particolare pregio o di contesti paesaggistici di riconosciuta valenza ed eliminate dal piano stralcio, si ritiene preferibile conservare l'attuale perimetrazione delle stesse (salvo riconfigurazione dei perimetri) a prescindere dall'eventuale avanzamento del bosco. E' il caso - ad esempio - delle aree a nord di Basiano di Pomarolo, delle aree sul versante sud del rilevato a meridione di Valle San Felice, tra Pile e Castel Gresta a Pannone di Isera, tra Bellaria e Mezzavalle a monte di Villa Lagarina e ad Acqua delle Fontanelle di Isera o a Pra del Lac a Ronzo Chienis. Si chiedono elementi motivazionali a supporto dello stralcio delle due aree agricole a nord della frazione di Toldi a Rovereto.

Si suggerisce inoltre di confermare la destinazione agricola, nel rispetto del principio della continuità, per ridotti appezzamenti ricadenti entro ampi brani di aree agricole (es. le aree a sud dell'abitato di Volano).

Riguardo alla eliminazione del cartiglio relativo alle aree agricole, proposta nelle aree poste a ridosso di corsi d'acqua, richiamato quanto evidenziato dal Servizio Bacini montani, si segnala la necessità di assicurare una destinazione compatibile con la natura dell'area. La Commissione evidenzia al riguardo che il tema della salvaguardia del demanio va integrato alla lettura paesaggistica unitaria di questi ambiti, assicurando mediante una specifica norma di riferimento gli obiettivi di tutela di tali porzioni territoriali. Analogi ragionamenti vale per gli ambiti ecologici laddove l'attività agricola deve risultare compatibile con il vincolo ambientale sovrapposto a dette aree, come sottolineato dall'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente nel parere in calce riportato: nel merito si rinvia a quanto specificamente indicato nel parere del Servizio Agricoltura per la gestione dell'attività agricola in queste aree (ad es. l'area lungo il fiume Adige a nord delle cave di Ala e a sud della loc. S. Lucia).

Le modifiche inerenti le aree agricole ricomprese ad agricole di pregio sono riconducibili alla riconfigurazione dei perimetri resa con riferimento alla conformazione del terreno, a limiti fisici o a colture in atto. Si apprezza la scelta condotta per i casi di appezzamenti con colture di riconosciuta valenza.

Relativamente alle aree agricole di pregio ridefinite in aree agricole, per le modifiche che non si configurano come mero perfezionamento dei perimetri delle aree agricole di pregio, si segnala che va chiarito il diverso valore culturale e/o paesaggistico delle aree modificate.

Vanno preferite soluzioni rispondenti allo stato dei luoghi, alle colture in atto e alla conformazione catastale dei beni (es. Besenello, via Pietro Vanzetti).

Va in generale evitata la riclassificazione di porzioni di aree coltivate, adiacenti ad aree di pregio, che si configurano come introduzione di destinazioni mancanti di omogeneità e continuità (ad es. a Calliano a nord del rio Cavallo, a Volano a ridosso di S. Ilario, a Besenello ad ovest di Dietrobeseno, ad ovest di Pedersano, a Mori in loc. Loppio e in loc. Formigher).

Si raccomanda si accompagnare le modifiche con i necessari elementi motivazionali.

Ribadendo che non è necessario stralciare dalle aree agricole di pregio gli edifici in esse ricomprese, si chiede di verificare quanto rappresentato negli elaborati con riferimento agli edifici a carattere agricolo posti lungo il viale dei Colli a Rovereto.

Relativamente alle aree agricole di pregio inserite dal piano stralcio, si chiedono chiarimenti in merito ad alcune situazioni per le quali, in fase istruttoria, sono state rilevate possibili sovrapposizioni con le previsioni urbanistiche a carattere insediativo dei PRG vigenti. Si evidenziano, ad esempio, i seguenti casi: l'area a destinazione cimiteriale a Calliano, la zona di interesse collettivo destinata ad attrezzature scolastiche a Nomi, le zone di interesse collettivo (parcheggio e verde a Bellaria, parco balneare a ridosso del raccordo autostradale) a Villa Lagarina, l'area libera del centro storico di Lenzima di Isera, area sportiva e area commerciale a Cornalè di Isera, l'area produttiva locale a Trambileno e, in generale, le aree agricole che ricadono entro i centri storici.

Si rammenta che la contrazione di aree destinate all'interesse pubblico e alle dotazioni territoriali necessita della verifica del soddisfacimento degli standard (ai sensi del D.M. 1444/1968 e della norma provinciale) che compete ai PRG.

In merito alle aree agricole eliminate, si richiama quanto già espresso in riferimento al principio di continuità di cui all'Allegato F del PUP e alla necessità di ricercare soluzioni pianificatorie che promuovano la continuità del tessuto agricolo, evitando contrazioni in corrispondenza di edifici (ad es. a Besenello in fraz. Dietrobeseno, ad Isera a sud-est dell'abitato e in loc. Loppio/Vignaioli, a Mori a sud di Castel Palt, a Saccone di Brentonico, a Sabbionara di Avio a ridosso dell'area residenziale e ad Ala in loc. Colleri a nord di S.Margherita).

Si chiedono chiarimenti e puntuali motivazioni a supporto dell'eliminazione dell'ampia area agricola presso il Passo Pozza della Cola ad Avio.

Relativamente alle aree agricole inserite dal piano stralcio, si chiede di preferire soluzioni di continuità con la fattispecie di area agricola adiacente (ad es. Besenello, a monte dell'abitato, ove in adiacenza ad aree agricole di pregio si inseriscono contenute porzioni di area agricola). Si indica di evitare l'introduzione di aree dalla dimensione contenuta e dal carattere residuale (ad es. Mori in loc. Formigher, Nomi, Besenello in loc. Masera, a Trambileno a sud di Vanza, a Matassone di Vallarsa, etc.).

Si chiedono chiarimenti in merito alle modifiche inerenti la zona tra Ala e Ronchi di Ala, lungo la valle del rio Ala, ove vengono introdotte varie aree agricole, talvolta prossime ai piccoli nuclei storici e talvolta in corrispondenza di porzioni di aree agricole individuate dal PRG. Considerata la valenza paesaggistica della valle, riconosciuta anche dalla carta del paesaggio del PUP, e la presenza di ampie aree non boscate, si suggerisce di verificare se sia più opportuno ricomprendere entro le aree agricole gli ambiti coltivati esistenti, più ampi di quelli rappresentati dal piano stralcio.

Per la zona di Loppio a Mori, ove vengono introdotte numerose modifiche sia in sottrazione che in ampliamento, si fornisca la descrizione delle finalità delle modifiche, da rendersi con riguardo al contesto paesaggistico e all'assetto urbanistico-pianificatorio. Si proceda analogamente anche per il caso di Chizzola di Ala.

Per gli aspetti di merito si riporta il parere di data 2 agosto 2017 del Servizio Agricoltura:

"Il piano stralcio individua e modifica la cartografia del PUP per quanto riguarda le aree agricole ed aree agricole di pregio. Nel fare questo però adotta una metodologia che in alcuni casi non pare condivisibile, in mancanza di motivazioni espresse che giustifichino le scelte fatte.

In particolare si rilevano le seguenti problematiche:

- la riduzione dell'area agricola di pregio in corrispondenza di strutture agricole o di strutture comunque ammissibili in area agricola. E' il caso ad esempio degli insediamenti zootecnici a monte di Besenello, a ovest di Mori, di Brentonico, di Ala e di Sabbionara, ma anche di parte del sedime della cantina di Mori, che da area agricola di pregio vengono posti ora in area bianca. Si tratta in tutti i casi di strutture che il PUP considera compatibili con la destinazione agricola e che, qualora ricadenti in area agricola di pregio, sono soggette al particolare regime di tutela della loro destinazione agricola. Si chiede il ripristino della previsione urbanistica del PUP.
- la riduzione dell'area agricola di pregio in corrispondenza di manufatti a destinazione diversa da quella agricola, ma di fatto localizzati all'interno di ampi compendi agricoli. E' il caso di alcuni edifici siti nei catastali di Volano, Savignano I, Isera, Chizzola, Ala ecc... Si ritiene che per edifici isolati nel contesto agricolo sarebbe preferibile individuare parametri urbanistici ad hoc nella norma di zona, conformemente all'art. 37, comma 6, delle norme di attuazione del PUP (cosa che tra l'altro garantirebbe maggiore uniformità normativa), piuttosto che procedere in modo casuale mantenendo alcuni edifici in area agricola e togliendone altri, rinviando al PRG per una definizione più precisa.
- altre riduzioni dell'area agricola di pregio. E' il caso ad esempio dell'area posta ad ovest di Calliano, immediatamente al di là della ferrovia, per la quale non sono date spiegazioni.
- il declassamento dell'area agricola di pregio in area agricola. Ad esempio l'area ad est di Calliano, a seguito di richiesta di modifica, o quella in corrispondenza di Loppio, per le quali pure non sono date spiegazioni. Si evidenzia che il declassamento dell'area agricola di pregio non è previsto nei casi di riduzione dell'area agricola di pregio ammissibili ai sensi dell'art. 38, comma 6, del PUP.

Relativamente alla norma di attuazione, l'art. 3, comma 14, delle norme di attuazione, prevede che *"nel caso in cui nelle porzioni agricole immediatamente esterne all'area di protezione fluviale vengano messe a dimora colture per la cui coltivazione si faccia uso di aspersione di aerosol con atomizzatori, al limite delle zone di protezione fluviale, è obbligatorio adottare misure indirette volte a limitare la deriva dei prodotti fitosanitari (possibilmente siepi o alberi autoctoni oppure altre barriere fisiche, quali frangivento, etc.); parimenti si dovranno adottare misure di mitigazione del ruscellamento (inerbimento, pendenze, modellamenti morfologici, etc.)".* Si richiede un approfondimento in merito per verificarne la compatibilità con la normativa vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari".

In merito al declassamento di aree agricole di pregio, anche alla luce di quanto indicato dal parere qui richiamato, si ribadisce quanto evidenziato al paragrafo dedicato.

### **Aree produttive di livello provinciale e locale**

Il piano stralcio è intervenuto precisando la conformazione delle aree produttive del settore secondario di livello provinciale e proponendo la riclassificazione di alcune porzioni di esse in aree produttive di livello locale, ai sensi degli articoli 23 e 18 della legge urbanistica provinciale.

Ha operato con riferimento a tutti i comuni della Comunità della Vallagarina ad esclusione di Rovereto al cui PRG è assegnato dalla legge urbanistica il compito di individuare, delimitare, riclassificare e disciplinare tali aree.

A tale riguardo la Comunità della Vallagarina dovrà assicurare, di concerto con il Comune di Rovereto, la coerenza nella definizione degli obiettivi e dei temi comuni, come previsto dall'articolo 36 della legge urbanistica provinciale.

Il carattere limitato delle modifiche che il piano stralcio propone non genera alterazioni rispetto all'assetto pianificatorio definito dal PUP, come riconosciuto anche dal parere del Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione riportato in coda. Richiede tuttavia un approfondimento alla luce di quanto di seguito evidenziato.

Ad Ala il piano stralcio interviene riclassificando le porzioni meridionali e settentrionali dell'ampia area produttiva provinciale in area di livello locale; la modifica viene proposta in ragione del fatto che gli interventi edificatori hanno trovato compimento.

Il declassamento delle aree a meridione per conformazione e localizzazione è coerente sia dal punto di vista strategico-pianificatorio che dal punto di vista localizzativo, data la prossimità all'edificato e la conformazione planimetrica.

La modifica proposta per la zona nord necessita invece di una ulteriore riflessione, posto che svincola dal livello provinciale le aree poste a monte della zona produttiva e quindi in posizione defilata rispetto alla viabilità principale, mancando di motivazioni rispetto a eventuali obiettivi di ridisegno urbano. Non risulta in sostanza chiara la valenza della proposta rispetto all'impianto edificatorio esistente e alla qualificazione dei fronti, da chiarirsi con riferimento ai possibili effetti

sulla cortina edilizia che prospetta sulle due strade di diverso rango.

In merito alla precisazione del limitare settentrionale dell'area (risultato della contestuale introduzione ed eliminazione di aree agricole di pregio), oltre a richiamare quanto indicato con riferimento alle modifiche che interessano le aree agricole, si suggerisce di verificare che non vi siano interferenze con le previsioni urbanistiche a carattere insediativo del PRG (per le aree in ampliamento) e di chiarire se il richiamo alla trasformazione in aree residenziali di cui alla relazione sia un refuso.

A Villa Lagarina si propone l'eliminazione della previsione di una porzione contenuta dell'area produttiva di livello provinciale in corrispondenza di un piazzale che trova collocazione tra un edificio produttivo e la viabilità, in ragione – come indicato dalla relazione illustrativa – delle limitate potenzialità edificatorie. Considerata la conformazione dell'area, la stretta vicinanza alle attività produttive limitrofe e gli usi ammessi dall'articolo 118 della legge provinciale, si ritiene che dal punto di vista urbanistico la destinazione più consona sia quella produttiva. Ciò in ragione del fatto che per collocazione e conformazione l'area bene si presta ad ospitare servizi e spazi a supporto delle attività produttive, quali ad esempio spazi di parcheggio o deposito materiali.

In termini generali le contenute modifiche proposte possono essere ritenute coerenti con gli indirizzi del PUP e le relative strategie vocazionali, come per altro accertato anche dalla valutazione strategica che accompagna il piano stralcio. Quest'ultima rileva rispondenza parziale con media indeterminatezza nel solo caso della ridefinizione dei confini delle zonizzazioni.

Dal punto di vista della disciplina di riferimento per gli interventi ricadenti nelle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, le norme di attuazione del piano stralcio fanno rimando all'art. 33 del PUP. La definizione della disciplina urbanistica spetta ai piani regolatori.

Si richiama di seguito il parere del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione di data 23 giugno 2017:

"Le modifiche introdotte dal Piano rispetto a quanto indicato nel PUP vigente consistono essenzialmente in lievi aggiustamenti dei limiti delle stesse, che trovano giustificazione nelle situazioni di fatto dei luoghi, o in declassamenti di alcune zone ad aree di livello locale come richiesto dalle Amministrazioni comunali per una maggiore flessibilità nel loro utilizzo derivante dalle reali esigenze delle realtà economiche locali.

Si richiede una leggera modifica al perimetro dell'area produttiva Mori nella zona est in corrispondenza dell'esistente edificio ad uso residenziale in modo da avere, ove possibile, l'esatta coincidenza tra la situazione catastale e la destinazione d'uso, come indicato nella tavola che si allega. Si ritiene opportuno inoltre la cancellazione della destinazione ad uso produttivo apposta sul sedime del rio Cameras.

Riguardo alla stessa area si informa che è in corso di definizione con il Servizio Bacini Montani la precisa individuazione, anche catastale, del limite dell'ambito demaniale del fiume Adige.  
Per quanto di competenza si esprime pertanto parere favorevole".

Si invita ad introdurre le precisazioni dei perimetri dell'area di Mori, assumendo come riferimento l'estratto cartografico allegato n. 1 al presente verbale di deliberazione.

### **Reti ecologiche e ambientali e aree di protezione fluviale**

Il piano stralcio provvede alla delimitazione delle aree di protezione fluviale di cui all'articolo 23 del PUP, distinguendo gli ambiti ecologici di valenza ecologica e paesaggistica.

Al contempo affronta il tema delle reti ecologiche ed ambientali, individuando le zone speciali di conservazione (ZSC), le zone di protezione speciali (ZPS) e le riserve naturali provinciali.

Il Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, con parere di data 14 giugno 2017, ha segnalato quanto segue:

"Le aree protette come Riserva naturale provinciale, Zone Speciali di Conservazione e Zone di protezione speciale, sono correttamente inserite nel PTC della Vallagarina, così come da previsione del Piano urbanistico provinciale.

Nel PTC della Vallagarina sono altresì correttamente incluse la rete delle aree protette provinciali, di cui le Reti delle riserve costituite sul territorio lagarino da:

- la rete delle Riserve del Monte Bondone;
- la Rete delle Riserve Monte Baldo, (ora Parco locale del Baldo) che individua nel piano di Parco i corridoi ecologici (aree di collegamento funzionale tra le diverse aree protette che, per la loro struttura lineare e per il loro ruolo di raccordo, favoriscono i processi di migrazione, di distribuzione geografica e di scambio genetico delle specie selvatiche).

Per quanto concerne le Reti ecologiche e ambientali, si segnala la suddivisione degli ambiti fluviali ecologici correttamente suddivisi per valenza bassa, media ed elevata in funzione dei tracciati più o meno modificati, della morfologia, degli andamenti idrometrici, degli assetti ecologici.

Tutto ciò considerato, a parere dello scrivente Servizio, visti gli esaurienti contenuti, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai contenuti del piano stralcio PTC della Vallagarina".

Per gli aspetti di competenza del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio si richiama il documento "Indicazioni metodologiche per l'elaborazione della carta del paesaggio e della carta di regola del territorio" – elaborato dal Servizio urbanistica e tutela del paesaggio nell'anno 2013 –, che ha fornito indicazioni per la delimitazione delle aree fluviali, nell'ottica di una visione unitaria tra PUP e PGUAP, promossa proprio dall'articolo 23 del PUP.

Il documento propone di delimitare le aree di protezione fluviale attraverso una serie di verifiche tra loro strettamente connesse:

- riperimetrazione degli ambiti ecologici del PGUAP applicando la metodologia definita dall'Agenzia provinciale protezione ambiente (APPA), basata sui risultati dell'indice di funzionalità fluviale (IFF);
- verifica delle perimetrazioni rispetto agli ambiti fluviali idraulici e alle aree a elevata pericolosità idrogeologica o da esondazione: dove le fasce fluviali sono individuate come aree a elevata pericolosità idrogeologica o aree di esondazione o ambiti idraulici del PGUAP, l'area di protezione fluviale coniuga le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica con quelle legate alla sicurezza idraulica del territorio;
- verifica delle perimetrazioni rispetto alle aree protette: la verifica delle aree fluviali risultanti dal PUP e dal PGUAP rispetto agli elementi relativi alle aree protette, per cui le fasce fluviali costituiscono fondamentali reti di connessione, è l'ulteriore passaggio, funzionale anche al compito di approfondire le indicazioni del PUP per le reti ecologiche e ambientali;
- verifica rispetto ai valori paesaggistici (criteri PUP 1987).

La Comunità ha definito gli ambiti fluviali con riferimento ai dati forniti dall'APPA e gli ambiti paesaggistici con riferimento agli allegati del PUP, al materiale fotografico e documentale di proprietà della Comunità (e non allegato al piano stralcio) e in base allo stato reale dei luoghi.

Ai fini di assicurare la coerenza della proposta del piano stralcio in esame con i Criteri del PUP si chiedono approfondimenti in relazione all'importanza dell'ambiente fluviale nel suo complesso, tenendo conto delle caratteristiche paesaggistiche che i citati Criteri evidenziano. Al contempo andrà chiarita la coerenza delle scelte con i contenuti della Carta del paesaggio del PUP.

Il piano stralcio merita di essere integrato con elaborati o documentazione di analisi che esplicitino gli approfondimenti condotti ed affrontino quanto sopra indicato. Tale documentazione andrebbe corredata inoltre da elementi, contenuti, prefigurazioni ed esemplificazioni utili a far comprendere la valenza anche paesaggistica del sistema delle connessioni e i valori storico-testimoniali che anche le norme raccomandano di tutelare.

In tema di **reti ecologiche ed ambientali**, si segnala inoltre l'assenza dei file in formato .shp di riferimento, che andrà fornito in occasione dell'adozione definitiva.

### **Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo**

Riguardo gli interventi proposti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 22 giugno 2017 ha espresso il seguente parere di merito, corredata da una serie di estratti cartografici esemplificativi delle osservazioni presentate:

#### **"Individuazione delle aree di protezione fluviale**

Sono stati esaminati gli elaborati relativi al Piano stralcio utilizzando gli shape file inviati e sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: Carta tecnica provinciale, Ortofoto (volo Agea 2014), idrografia provinciale. In questo modo si è riusciti ad esprimere delle considerazioni sia di carattere generale sul Piano, sia di carattere puntuale sulla delimitazione delle aree individuate.

La definizione e delimitazione degli ambiti ecologici è coerente con le linee guida provinciali "Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento". Risulta dunque appropriata l'identificazione delle tre fasce di diversa valenza ecologica: elevata, mediocre e bassa.

Vi sono però alcune osservazioni e richieste di chiarimento che riguardano soprattutto le modalità di delimitazione degli ambiti ecologici:

- Corsi d'acqua principali: le aree di protezione fluviale individuate dal PTC non comprendono tutti i corsi d'acqua ritenuti significativi da APPA nell'ambito del Piano di Tutela delle Acque, che prende in considerazione tutti i corpi idrici con un bacino superiore a 10 km<sup>2</sup>. Si segnala, infatti, che non sono stati presi in considerazione i seguenti corsi d'acqua: Rio Secco, Rio di Val Gola (che fa da confine con la Comunità dell'Altopiano di Folgoria, Lavarone e Luserna), Torrente Orco, Rio Foxi, Rio Val Prigioni, Rio S. Valentino, Rio Val Bona, Rio Val Fredda, Torrente Aviana (Ramo sud), Torrente Lodrone, Bastia di Castel Pietra, Roggia di Bondone o Fosso Rimone, Torrente Arione (tratto finale), Fossa Maestra di Aldeno. È pur vero che su questi corpi idrici l'APPA non ha applicato il metodo IFF, tuttavia, come descritto nella "Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento" (pag. 17) si può comunque delimitare una fascia di protezione basandosi su foto aree e sul giudizio esperto di tecnici che possono avere una conoscenza specifica del territorio. Si chiede pertanto di integrare la documentazione con la delimitazione delle aree di protezione fluviale dei sopracitati corsi d'acqua.
- Discontinuità delle aree di protezione fluviale: in alcuni casi la delimitazione delle aree di protezione fluviale non risulta continua lungo l'asta fluviale. Anche in questo caso è possibile che non vi siano dati IFF, ma analogamente a quanto specificato al punto precedente, in base alle conoscenze del territorio ed alle foto aree è possibile estendere le aree di protezione fluviale a tutto il corpo idrico. A titolo di esempio vengono riportati di seguito due casi: Rio Molini e Rio Gresta. (...)
- Delimitazione degli ambiti fluviali: si è osservato che, soprattutto per gli ambiti a valenza elevata, la delimitazione delle fasce non tiene conto delle discontinuità presenti (arie semi-urbanizzate, aree agricole o arterie stradali) e vanno a sovrapporsi e quindi a vincolare parti di territorio che non avrebbero un alto valore ecologico. Si sottolinea, inoltre, che alcune delle nuove aree agricole individuate dal PTC ricadono all'interno degli ambiti ecologici fluviali a valenza elevata, creando una contraddizione dal punto di vista pianificatorio. Vi è da aggiungere che in alcuni casi la delimitazione degli ambiti potrebbe aver seguito una scelta precisa in base a scelte urbanistiche precedenti, all'uso di tematismi di maggior dettaglio e ad informazioni locali puntuali che sfuggono all'analisi condotta da APPA. A titolo di esempio vengono di seguito riportati due casi: Leno di Vallarsa e Torrente Cavallo. (...)

## **Norme di attuazione**

Gli shape file identificano tre tipologie di ambiti ecologici: a valenza elevata, mediocre e bassa. Tuttavia, di questa distinzione non si trova riscontro all'interno delle Norme di Attuazione, né nelle Tavole di piano, dove vi è la sola definizione degli ambiti ecologici fluviali come ambito unico, senza nessuna distinzione delle tre tipologie di valenza.

Si chiede, innanzitutto, per una maggior chiarezza, che venga riportata la distinzione degli ambiti ecologici tra valenza elevata, mediocre e bassa sia all'interno delle Norme di attuazione, che sulle Tavole di piano.

Si chiede, inoltre, che le Norme di Attuazione vengano adeguate seguendo l'approccio già utilizzato per il PGUAP: le aree a valenza elevata sono da preservare in maniera integrale senza possibili trasformazioni (se non modesti adeguamenti dell'esistente), mentre nelle aree a valenza mediocre è possibile intervenire a fronte di uno studio ambientale che dimostri la non interferenza sulla qualità del corso d'acqua e della fascia perifluviale. Per poter applicare tali disposizioni è necessario che la delimitazione delle aree a valenza elevata sia effettuata nel modo più puntuale possibile, escludendo quelle aree che non sono riconducibili ad un ambito elevato (arie semi-urbanizzate, aree agricole e arterie stradali).

L'idrografia della Comunità di Valle non comprende solo i corsi d'acqua principali ma anche una serie di rii minori che possono avere comunque un rilievo dal punto di vista ecologico: pertanto si chiede di inserire all'interno delle Norme di Attuazione un articolo che preveda quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 delle Norme stesse, in merito a possibili trasformazioni che ricadono all'interno di una fascia di 30 metri per ogni sponda a partire dalle rive di tali corsi d'acqua.

## **Aree produttive e aree agricole**

Con il Piano stralcio non è stata localizzata alcuna nuova area produttiva di livello provinciale, mentre alcune di queste aree sono state riclassificate come aree produttive di livello locale. Le modifiche introdotte riguardano la specificazione dei perimetri delle aree individuate dal PUP, al fine di evitare la sovrapposizione con altre previsioni urbanistiche o con le infrastrutture stradali, nonché l'accoglimento di alcune richieste di privati.

Dall'analisi delle aree produttive, che non modificano sostanzialmente l'assetto esistente, si evidenzia che, a seconda del sito di localizzazione, tali aree sono caratterizzate da alcuni vincoli ambientali quali siti inseriti nell'Anagrafe dei siti da bonificare, passaggio di elettrodotti, presenza di aree di salvaguardia per pozzi,

sorgenti e captazioni superficiali delle acque selezionate destinate al consumo umano individuate dalla Carta delle risorse idriche, carta di criticità idrica sotterranea, pertanto si raccomanda il rispetto delle relative normative ambientali.

In merito alle aree agricole, si evidenzia innanzitutto, come sopra ricordato, che alcune nuove aree agricole si sovrappongono ad ambiti fluviali di valenza ecologica elevata, pertanto la pianificazione deve essere rivista con quanto sopra descritto per la definizione degli ambiti fluviali.

Alcune aree agricole nuove e/o riconfermate, inoltre, interferiscono in base alla Carta delle risorse idriche con la zona di rispetto e/o protezione idrogeologica di sorgenti e/o pozzi destinati al consumo umano; preme sottolineare che nelle zone di rispetto idrogeologico, in base alla *Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano* sono vietate, tra le altre attività:

- *l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;*
- *lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.*

Nelle zone di protezione, invece, fermi restando i vincoli e le prescrizioni di carattere igienico-sanitario, gli strumenti di pianificazione territoriale possono adottare misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, turistici, agroforestali e zootecnici.

Tali indicazioni devono essere tenute in considerazione in fase di esecuzione di eventuali lavori per l'apprestamento delle aree, nonché nella gestione dei fondi”.

Si rimanda all'allegato n. 2 al presente verbale di deliberazione per i casi richiamati a titolo di esempio per quanto attiene la discontinuità delle aree di protezione fluviale e la delimitazione degli ambiti fluviali.

### **Norme di attuazione**

Le norme di attuazione precisano che i contenuti del piano stralcio hanno effetto conformativo e prevalgono sui PRG, stabilendo che gli stessi devono essere adeguati entro due anni dall'approvazione del piano in esame. L'articolo 6 disciplina la fase transitoria chiarendo che:

- per le aree produttive riclassificate come locali si applicano le disposizioni dei PRG a decorrere dall'approvazione del piano stralcio;
- per le aree agricole o aree agricole di pregio eliminate dal piano stralcio, in attesa della ripianificazione da parte dei PRG (che dovrà tenere presente i principi di limitazione del consumo di suolo), si assumono come riferimento le previsioni degli strumenti urbanistici comunali.

Pare opportuno intervenire chiarendo che l'effetto conformativo delle previsioni del piano stralcio è immediatamente efficace alla data di approvazione dello stesso.

Va individuato un regime transitorio per le aree stralciate dalle produttive provinciali, qualora confermate.

Ulteriori precisazioni sono indicate nei pareri dei diversi Servizi provinciali.

### **CONCLUSIONI**

Con riferimento al piano stralcio in argomento, si riconosce l'approfondito lavoro di ricognizione condotto; si propongono le osservazioni sopra esposte al fine di un ulteriore approfondimento nel quadro delineato dal Piano urbanistico provinciale.

Nell'adozione definitiva del piano stralcio in esame si dovrà aggiornare la cartografia e le norme di piano rispetto alle indicazioni sopra richiamate e rispetto alle previsioni relative ai piani stralcio già approvati da parte della Giunta provinciale.

Ciò premesso,

### **L A C O M M I S S I O N E**

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- dopo opportuna discussione;

- vista la l.p. 07.08.2003, n. 7;
- vista la l.p. 27.05.2008, n. 5;
- vista la l.p. 04.08.2015, n. 15;
- a voti unanimi dei presenti,


d e l i b e r a

di esprimere, subordinatamente all'approfondimento e alla modifica dei contenuti del piano secondo le osservazioni sopra evidenziate, parere favorevole all'approvazione del piano stralcio relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche e ambientali ed alle aree di protezione fluviale, adottato dalla Comunità della Vallagarina.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
- ass. Carlo Daldoss -



IL SEGRETARIO  
- rag. Maria Rita Chilovi -



EC  






**Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio**  
**Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio**  
Via Mantova 67 - 38122 Trento  
T +39 0461 497055  
F + 39 0461 497088  
pec [serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@pec.provincia.tn.it)  
@ [serv.urbanistica@provincia.tn.it](mailto:serv.urbanistica@provincia.tn.it)

ALLA  
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA  
SEDE

Trento, 09 APR. 2019

Prot. n. S013 /2019/ 22760 Y /18.2.2-2019-

Oggetto: COMUNITA' DELLA VALLAGARINA: Piano stralcio del PTC in materia aree agricole, aree agricole di pregio, aree produttive del settore secondario di interesse provinciale, reti ecologiche e ambientali ed aree di protezione fluviale – del. cons. n. 1 del 06/02/2019 – adozione definitiva – (prat. 2393)

Con deliberazione del Consiglio n. 8 del 20 aprile 2017, pervenuta in data 8 maggio 2017 (ns. prot. n. 254297), la Comunità della Vallagarina ha adottato il piano stralcio del piano territoriale relativo alle aree agricole e agricole di pregio, alle aree produttive del settore secondario di livello provinciale, alle reti ecologiche e ambientali ed alle aree di protezione fluviale.

La Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP) si è riunita in data 3 agosto 2017 ed il relativo parere è stato trasmesso in data 24 agosto 2017.

Sulla scorta delle indicazioni di tale parere e delle osservazioni pervenute, il piano stralcio è stato definitivamente adottato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 1 di data 6 febbraio 2019.

Gli atti sono stati trasmessi allo scrivente Servizio in data 14 febbraio 2019.

In data 8 marzo 2019 si è chiesto di precisare se risultano assicurati i tempi di deposito di cui al comma 3 dell'articolo 32 della l.p. 15/2015 (prot. n. 156976). La Comunità di Valle lo ha confermato in data 15 marzo 2019 (prot. n. 173186) ed ha precisato che tutte le osservazioni pervenute entro i termini sono state valutate.

Ai fini dell'approvazione da parte della Giunta provinciale è stata condotta la verifica di coerenza delle previsioni del piano con il PUP e con il parere della CUP; la valutazione è stata resa in seno alla conferenza di servizi istruttoria di data 22 marzo 2019 a cui hanno preso parte i rappresentanti del Servizio Agricoltura, del Servizio Industria, artigianato, commercio e cooperazione e del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio.

Esaminata la documentazione e viste le controdeduzioni addotte, si rileva la necessità di fornire chiarimenti in merito ad alcune scelte, di motivare talune modifiche e di rivedere alcune previsioni.

## CONTENUTI DEL PIANO

La relazione illustrativa e il Rapporto ambientale sono stati integrati, in alcune parti, in ragione delle modifiche introdotte in adozione definitiva. Il Rapporto ambientale è corredata da due nuovi documenti, gli Allegati nn. 1 e 2 che forniscono rispettivamente le controdeduzioni al parere della CUP e la valutazione delle osservazioni pervenute entro il periodo di deposito.

In merito al piano di monitoraggio si ribadisce che vi sono i presupposti per individuare le dovute misure per ponderare gli effetti del piano e si chiede nuovamente di individuare indicatori e dati di riferimento, che paiono non essere stati introdotti a corredo del piano stralcio posto che il Rapporto ambientale (pag. 69) fa riferimento in soli termini generali a indicatori di processo, di contributo e di contesto.

### **Verifica rispetto al quadro strutturale del PUP**

#### **Aree produttive di livello provinciale e locale**

Preso atto del declassamento a produttiva locale, introdotto in adozione definitiva recependo le Osservazioni "C5\_a" e "C5\_b" (Volano) si segnala l'assenza di cartiglio "L" nelle tavole di raffronto e in quelle di progetto. Il cartiglio dovrà essere introdotto.

In seno alla Conferenza dei servizi, il rappresentante del Servizio Industria artigianato commercio e cooperazione ha evidenziato che:

"relativamente al Piano stralcio e al precedente parere espresso in fase di prima adozione, riguardo all'area per impianti produttivi di Mori si informa che lo scrivente Servizio ha definito, di concerto con il Servizio Bacini Montani, il limite del Demanio idrico del fiume Adige a valle dell'esistente casa colonica. Tale accordo ha trovato definizione nel tipo di frazionamento nr.348/2018 intavolato con GN 4917/2018. Si richiede pertanto che il confine verso il fiume Adige coincida con i nuovi confini catastali in modo da stralciare dalla zona produttiva la parte demaniale non sfruttabile ai fini edificatori. Contemporaneamente si richiedono le seguenti minimali variazioni cartografiche relative alla stessa zona produttiva:

1. il limite a sud dovrà riprendere l'attuale situazione catastale, così come modificata con il tipo di frazionamento nr. 348/2018, escludendo completamente il corpo del canale idroelettrico Mori-Ala;
2. nella parte in vicinanza della casa colonica si richiede che venga spostato il limite nord, utilizzando l'attuale confine di proprietà, estendendolo fino all'argine del fiume Adige, per quanto riguarda il limite sud il confine dovrà essere parallelo al citato confine nord congiungendo il vertice a valle della p.f. 1396/6 con il nuovo confine demaniale.

Per una migliore comprensione si allega la mappa catastale con evidenziati i limiti della zona per impianti produttivi come richiesti".

In allegato viene fornito l'estratto cartografico da assumere come riferimento per le modifiche.

#### **Aree agricole e aree agricole di pregio**

In adozione definitiva è stato condotto un attento lavoro di revisione delle aree agricole ed agricole di pregio ridefinite dal piano stralcio che ha assicurato un migliore rispetto della conformazione del tessuto agricolo individuata dal PUP.

Ricordando che le indicazioni del parere della CUP necessitavano di una verifica a carattere generale sul territorio, non limitata ai soli casi assunti come esempio dal parere, si chiede di attestare che le modifiche introdotte in adozione definitiva hanno dato risposta ai rilievi sull'intero territorio della Comunità e che le correzioni necessarie sono state addotte con omogeneità.

L'esame puntuale della documentazione del piano stralcio ha consentito di rilevare taluni casi che meritano approfondimenti o modifiche, di seguito richiamati seguendo l'ordine dei rilevi del parere della CUP e richiamando in coda le valutazioni relative alle osservazioni raccolte nel periodo di deposito.

Permangono casi di contrazione di aree agricole o agricole di pregio non riconducibili al riconoscimento della conformazione catastale delle particelle o del carattere unitario di taluni lotti. Le controdeduzioni e il fascicolo delle osservazioni le rendono espresse.

In merito alle contrazioni delle aree agricole, il Servizio Agricoltura ha riscontrato che per le modifiche introdotte senza motivazioni espresse e per quelle individuate con riferimento ad ipotetiche future destinazioni urbanistiche non individuate dal piano stralcio, sotto il profilo metodologico la valutazione di coerenza con il PUP risulta complessa posto che non è possibile comprendere la finalità della modifica. Al fine di evitare l'introduzione di destinazioni non consone per aree ad oggi individuate come aree agricole ed agricole di pregio, si ritiene opportuno mantenere traccia delle modifiche che il piano stralcio ha proposto. Tale rilievo rimanda all'indicazione della CUP, che richiedeva l'introduzione di indicazioni relative alle limitazioni alle destinazioni urbanistiche – ai sensi degli articoli 37 e 38 del PUP - localizzabili in corrispondenza delle aree agricole e agricole di pregio eliminate. Si richiede pertanto di provvedere secondo quanto già indicato dalla CUP.

I dati del "bilancio del piano stralcio", sono stati precisati in adozione definitiva, ma necessitano di una verifica posto che le percentuali di variazione riportate dal Rapporto ambientale (pagg. 52 e 54) e dalla relazione illustrativa (pag.67) non risultano coerenti.

Relativamente alle aree agricole di pregio ridefinite, si riconosce che sono stati corretti i casi di enucleazione dalle stesse in corrispondenza degli edifici e delle strutture dal carattere agricolo. Permangono casi sporadici di edifici non correttamente ricompresi nelle aree agricole (es. Calliano, Besenello, etc.) che vanno corretti, assicurando l'approccio uniforme sull'intero territorio.

Si richiama che l'emendamento approvato dal Consiglio di Comunità teso a ripristinare la previsione di area agricola di pregio del PUP in corrispondenza della struttura zootecnica contraddistinta dalla p.ed. 826 in C.C. Besenello è coerente con i rilievi avanzati dalla CUP.

Rientra nella casistica delle enucleazioni di aree agricole di pregio l'ambito a Saccone di Brentonico, riferito all'Osservazione "PAT36b". Trattasi di un caso di eliminazione di un brano di area agricola di pregio che si protende entro un ampio ed unitaria area individuata dal PUP. In merito a casi di tale natura il parere della CUP indicava che modifiche di tale genere non possono essere considerate aderenti al principio di continuità del PUP. La controdeduzione addotta fa richiamo, per probabile errore materiale, alla presenza entro l'edificio di funzioni miste agricole e residenziali ammesse da una variante pattizia; detta variante nel comune di Brentonico ha trattato aree diverse da quella in esame. Si assume che le funzioni miste ospitate entro l'edificio siano quelle proprie degli edifici ricadenti entro le aree agricole di riferimento; pertanto, come già indicato dalla CUP con il parere reso in prima adozione, non è necessario enucleare edifici e loro pertinenze dall'area agricola di riferimento. L'area agricola va quindi ripristinata.

Per il caso della Cantina Mori Colli Zugna (Osservazioni nn. P14 e PAT 197), in loc. Formigher di Mori, si chiedeva il mantenimento della destinazione unitaria, posto che gli spazi pertinenziali di edifici costruiti in zone agricola di pregio possono e devono rimanere funzionali a tali strutture. L'adozione definitiva ripristina solo una porzione dell'area agricola di pregio, proponendo lo stralcio di un'ulteriore parte, in accoglimento dell'osservazione di un privato; le controdeduzioni indicano la volontà di introdurre attività commerciali e di ristorazione, con adeguati spazi a parcheggio. Si ribadisce che la destinazione agricola va ripristinata, sottolineando nuovamente che le finalità di tale stralcio non sono riconducibili ai casi ammessi dall'art. 38 del PUP.

In merito alle aree agricole di pregio inserite si prende atto delle correzioni addotte per assicurare la coerenza delle previsioni introdotte dal piano stralcio e le previsioni a carattere insediativo degli strumenti urbanistici comunali.

In merito alla ridefinizione delle aree agricole il parere della CUP richiamava il principio di continuità di cui all'Allegato F del PUP e alla necessità di ricercare soluzioni pianificatorie che promuovano la continuità del tessuto agricolo. Talune modifiche introdotte in accoglimento di osservazioni, non risultano coerenti con i rilievi fatti o propongono l'ulteriore incisione delle zone agricole del PUP.

E' il caso della modifica introdotta con l'accoglimento delle Osservazioni "UFF8\_a", UFF8\_b" e "PAT106" - loc. Coleri, Ala: in prima adozione il piano stralcio proponeva l'eliminazione di parte dell'area agricola e di parte dell'area agricola di pregio, entro un ambito prettamente agricolo ove sono presenti alcuni episodi edilizi a carattere sparso ed un'ampia area utilizzata come piazzale. L'adozione definitiva conferma lo stralcio aumentando l'area per la quale viene espunta la previsione di zona agricola in ragione di un'osservazione del Comune. A motivare la scelta si richiama lo stato reale dei luoghi (per l'area eliminata in prima adozione) e la volontà dell'Amministrazione comunale di introdurre aree residenziali attraverso una futura variante al PRG (per l'ulteriore area agricola eliminata). Considerato lo stato dei luoghi, di concerto con il Servizio agricoltura si ritiene ammissibile la contrazione dell'area agricola proposta in prima adozione, in ragione delle motivazioni addotte in adozione definitiva e limitatamente all'area interessata dagli edifici e dalle loro strette pertinenze. Sotto il profilo culturale e urbanistico non si ritiene invece ammissibile l'ulteriore contrazione dell'area agricola del PUP al fine della futura individuazione di aree residenziali. Il nucleo edificato presenta forti legami con l'ampio tessuto agricolo di riferimento ed ha dimensioni contenute. L'introduzione di nuove aree residenziali andrebbe a generare un'ampia area edificata entro un tessuto agricolo che ha mantenuto caratteri di omogeneità e

continuità, comporterebbe un significativo consumo di suolo agricolo e vedrebbe la localizzazione di funzioni residenziali in un ambito significativamente distante dall'abitato di riferimento.

L'eliminazione dell'ampia area agricola al Passo Pozza della Cola di Avio – per la quale la CUP chiedeva chiarimenti e motivazioni a supporto della scelta - viene motivata in ragione delle previsioni del Piano per il recupero del patrimonio edilizio tradizionale montano (PEM) in corso di redazione e dell'intento di introdurre la previsione di "agricola locale" in una prossima variante al PRG. Il mantenimento dell'area agricola così come individuata dal PUP non è incompatibile con l'introduzione di un PEM, che per sua natura ha come obiettivo la valorizzazione del paesaggio culturale alpino.

Si rileva che in loc.Polsa di Brentonico è stata confermata un'area agricola del PUP che interessa parte di un'ampia area individuata dal PRG come di interesse collettivo (objectid 301). In coerenza con i rilievi della CUP, si invita ad apportare la dovuta correzione.

### **Tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo**

Riguardo gli interventi proposti, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente in data 19 marzo 2019 ha espresso il seguente parere di merito:

#### **"Individuazione delle aree di protezione fluviale**

Sono stati esaminati gli elaborati relativi al Piano stralcio utilizzando gli shape file inviati e sovrapponendoli ad alcuni tematismi di inquadramento generale: Carta Tecnica Provinciale, Ortofoto (volo Agea 2014), idrografia provinciale. In questo modo si è riusciti ad esprimere delle considerazioni sia di carattere generale sul Piano, sia di carattere puntuale sulla delimitazione delle aree individuate.

La definizione e delimitazione degli ambiti ecologici è coerente con le linee guida provinciali "Proposta metodologica per la definizione degli ambiti fluviali di interesse ecologico sui corsi d'acqua ricadenti sul territorio della Provincia autonoma di Trento". Risulta dunque appropriata l'identificazione delle tre fasce di diversa valenza ecologica: elevata, mediocre e bassa.

In particolare sull'asta del fiume Adige appare corretta la limitazione della fascia in corrispondenza di tomi con le relative viabilità che separano l'alveo dal piano di campagna quasi ovunque coltivato o antropizzato.

Per contro alcuni tratti di corso d'acqua, in cui si era fatta presente la presenza di interruzioni nelle aree di valenza ecologica elevata nel precedente parere, (Prot. n. S305/2017/350471/18.2.2 del 22 giugno 2017) non sono stati modificati come indicato.

#### **Norme di attuazione**

Gli ambiti ecologici: a valenza elevata, mediocre e bassa, ora sono suddivisi correttamente anche in cartografia distinguendone le tre tipologie di valenza. Invece non risultano ancora esplicitate le Norme di Attuazione seguendo l'approccio già utilizzato per il PGUAP per le aree a valenza elevata e mediocre con le disposizioni relative ad ogni tipologia.

#### **Arene produttive e aree agricole**

Per quanto riguarda il Piano stralcio per del settore secondario di interesse provinciale si riconferma che non viene modificato sostanzialmente l'assetto esistente facendo un rimando generico al precedente parere raccomandando il rispetto delle relative normative ambientali citate.

In merito alle aree agricole sono state correttamente evitate le sovrapposizioni agli ambiti fluviali di valenza ecologica elevata come richiesto ma si ribadisce porre attenzione a quelle situazioni in cui le aree agricole interferiscono con la zone di rispetto e/o protezione idrogeologica di sorgenti e/o pozzi destinati al consumo umano in base alla Carta delle risorse idriche tenendone conto specialmente nell'esecuzione di eventuali lavori per l'apprestamento delle aree, nonché nella gestione dei fondi".

Preso atto dei rilievi di cui sopra, per il perfezionamento dei contenuti del Piano stralcio, si invita la Comunità a prendere contatto con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

#### **Norme di attuazione**

Le norme di attuazione sono state integrate secondo quanto richiesto ed andranno precisate secondo i rilievi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

In merito alle disposizioni transitorie di cui al comma 4 dell'articolo 6, per assicurare la piena comprensione dei principi a cui la ripianificazione alla scala comunale deve ispirarsi, è opportuno richiamare che i PRG dovranno tenere presente i principi di limitazione del consumo di suolo di cui alla l.p. 15/2015. Sia valutata l'opportunità di fare rimando alle limitazioni all'introduzione di nuove destinazioni urbanistiche degli articoli 37 e 38 del PUP da assumersi come riferimento per la ripianificazione delle zone corrispondenti alle aree agricole ed agricole di pregio che il PTC ha espunto.

## Verifica delle modifiche introdotte a seguito delle osservazioni:

Si prende atto che con le osservazioni classificate con la sigla "DEM" (circa un centinaio di casi) vengono ripristinate aree agricole e agricole di pregio insistenti su aree demaniali, eliminate in prima adozione.

Si assume che le modifiche introdotte entro il territorio di Rovereto assicurino la coerenza delle previsioni del piano stralcio con i contenuti e le scelte della variante al PRG di Rovereto di recente approvazione. Parimenti si accolgono le modifiche introdotte quali contrazioni di aree agricole agricole di pregio introdotte riconoscendo previsioni urbanistiche di PRG vigenti, introdotte recependo osservazioni di privati.

In merito alle ulteriori Osservazioni pervenute si rileva quanto segue:

- Osservazione "P2" - Besagno, Mori: l'accoglimento dell'osservazione comporta la riduzione di un'area agricola del PUP facente parte di un appezzamento a vigneto e che presenta forti caratteri di continuità con il tessuto rurale, seppur adiacente all'area residenziale. La modifica proposta non risulta accompagnata da motivazioni di carattere culturale. Come evidenziato dal Servizio agricoltura, data la presenza di ampie aree prossime all'abitato ed individuate come agricole locali dal PRG, non vi è la necessità di enucleare porzioni dell'area agricola di pregio, ancorché contenute, per l'eventuale ampliamento delle zone di completamento. L'area agricola va ripristinata.
- Osservazione "P26" - Mori, ad ovest di Loppio: La modifica propone l'eliminazione di due porzioni dell'area agricola del PUP. L'area ad ovest viene eliminata ai fini del recupero filologico di resti di strutture esistenti e dismesse, quali l'anguillaia e il canale di alimentazione e può essere valutata favorevolmente. L'eliminazione dell'area agricola ad est, in prossimità dell'edificio storico, viene proposta al fine di collocare "piccola struttura a servizio della vicina pista ciclabile"; come evidenziato anche dal Servizio agricoltura, la realizzazione del bicigrill, quale opera di infrastrutturazione del territorio ai sensi del regolamento urbanistico edilizio provinciale, è sempre ammessa nel rispetto della disciplina relativa ai titoli edilizi, se compatibile con la disciplina delle invarianti individuate dal PUP, e non richiede specifiche previsioni o adeguamenti degli strumenti di pianificazione territoriale subordinati al PUP. Per tale ragione, l'area agricola del PUP può quindi essere mantenuta.
- Osservazione "PAT128" e "PAT129" - Mori, sud dell'abitato di Loppio: il parere della CUP chiedeva un approfondimento in merito alle relazioni tra le aree agricole e agricole di pregio individuate dal PTC e le previsioni del piano regolatore. In adozione definitiva vengono precisate le scelte del piano stralcio. Le controdeduzioni attestano l'avvenuta verifica delle previsioni dello strumento urbanistico comunale ed il rispetto della delimitazione delle aree interessate dal piano attuativo; tale modifica è condivisibile. Indicano inoltre che la modifica del margine delle aree agricole e agricole di pregio viene apportata in ragione dell'ipotetico tracciato di un "bypass" che potrebbe collocarsi a sud dell'abitato di Loppio; a tale proposito si ribadisce che il mantenimento delle aree agricole e agricole di pregio non preclude la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del territorio, si mantenga la previsione del PUP sino al limitare dell'area con previsioni insediative del PRG.
- Osservazioni da "UFF6" a "UFF9": Le contrazioni di aree agricole e ed agricole di pregio motivate in ragione dell'intento dei comuni di introdurre previsioni urbanistiche di varia natura (ad es. accordi pubblico-privato, aree residenziali, zone di interesse collettivo, etc.) con future varianti al PRG risultano di complessa valutazione, posto che si hanno elementi attinenti il solo stralcio e non sempre la chiara descrizione delle finalità. Di concerto con il Servizio Agricoltura, si ritiene opportuno demandare la valutazione puntuale delle scelte pianificatorie comunali alla fase di valutazione della variante allo strumento urbanistico comunale che le proporrà. Nel merito si rileva che:
  - l'introduzione di una rotatoria (UFF6), un'opera di infrastrutturazione del territorio, non richiede lo stralcio delle aree agricole;
  - l'accoglimento delle previsioni urbanistiche di un accordo urbanistico (UFF6) di cui non si conoscono i contenuti e le scelte urbanistiche non possono essere valutate alla scala del piano stralcio. Se, come desunto dalle informazioni raccolte, intenzione fosse quella di realizzare un bicigrill, si ribadisce quanto già precedentemente detto in merito al caso di Loppio;
  - per i casi di introduzione di nuove aree residenziali (UFF8\_a e UFF8\_b) si rimanda a quanto già richiamato;

- per il parcheggio di cui all'osservazione UFF9 (enucleazione di area agricola di pregio) si rileva che la collocazione pare defilata rispetto all'abitato e che le dimensioni sembrano considerevoli se rapportate al contesto di riferimento. Tale modifica può essere ricondotta alla variante al PRG, che ai sensi del PUP può introdurre opere di interesse pubblico.
- Osservazione "P1" - Mori, Tourist Center Soardi: L'accoglimento dell'osservazione di un privato comporta l'eliminazione di un'ampia area agricola di pregio in corrispondenza di un'area a vigneto (area agricola da PRG). In assenza dei dovuti elementi motivazionali, viste le informazioni raccolte a titolo informale e quelle rese dai servizi provinciali interessati, si rileva che ad oggi, non è necessario espungere l'area agricola attraverso il piano stralcio in esame. La puntuale collocazione di previsioni viabilistiche e di aree di servizio, potrà essere ricondotta entro una variante al PRG che ai sensi del PUP può ridurre aree agricole ed agricole di pregio per previsioni di opere di interesse pubblico.

### CONCLUSIONI

Ciò premesso si ritiene che i contenuti del piano stralcio del Piano territoriale della Comunità della Vallagarina debbano essere modificati secondo le osservazioni di merito sopra esposte, al fine della sua approvazione.

Si chiede la consegna di quattro copie degli elaborati di piani, rivisti come sopra indicato.

- Allegato n.1: estratto cartografico

VISTO: IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
PER LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
E IL PAESAGGIO  
- ing. Guido Benedetti -

EC

EC

IL DIRIGENTE  
- arch. Angiola Turella -

*Angiola Turella*

